



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# **CONFINDUSTRIA BERGAMO**

Normativa di riferimento

---



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

# Indice

- [Statuto di Confindustria Bergamo](#)
- [Regolamento di attuazione dello Statuto](#)
- [Codice etico e dei valori associativi](#)
- [Direttiva di applicazione del Codice Etico Confederale](#)
- [Delibera per la tutela della trasparenza nelle associazioni del Mezzogiorno](#)
- [Delibera su cariche associative e incarichi politici](#)
- [Regolamento delle Categorie Merceologiche](#)



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# STATUTO

Approvato dall'Assemblea di Confindustria Bergamo del 7 giugno 2024

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

## Art. 1 | Costituzione e scopo

1. È costituita l'Associazione denominata "Confindustria Bergamo".
2. Confindustria Bergamo aderisce quale associato effettivo a Confindustria, adottando il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, e partecipando al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi, secondo quanto delineato nello statuto e nella Normativa di Sistema.
3. Confindustria Bergamo:
  - (i) rappresenta le imprese associate, singolarmente o nel loro complesso, all'interno del sistema associativo, anche tramite la definizione di regole di gestione e di governo;
  - (ii) rappresenta e assiste le imprese associate, singolarmente o nel loro complesso, anche all'esterno, nei confronti delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni, delle organizzazioni sindacali, economiche, politiche, sociali e culturali e comunque nei confronti di qualsiasi attore territoriale locale, nazionale, comunitario o sovranazionale, tutelando e facendosi portatrice degli interessi, dell'identità e dei valori del sistema associativo e delle imprese associate;
  - (iii) promuove l'attività d'impresa e l'affermazione del sistema imprenditoriale, partecipando al suo processo di sviluppo, anche attraverso la promozione di una cultura d'impresa etica, inclusiva, sostenibile, innovativa, internazionale, atta a incentivare la crescita economica, sociale e civile in generale e del territorio bergamasco in particolare;
  - (iv) tutela la libertà d'impresa.
4. Al fine di realizzare i propri scopi associativi, Confindustria Bergamo:
  - (i) promuove lo sviluppo delle imprese associate anche all'interno del sistema in cui le stesse operano;
  - (ii) favorisce il progresso, la crescita e lo sviluppo delle imprese, offrendone una visione d'insieme, indirizzandone l'agire, stimolando uno spirito collaborativo fra le stesse e promuovendo un'imprenditorialità moderna, etica, inclusiva e improntata al pieno rispetto delle norme;
  - (iii) sviluppa iniziative per valorizzare l'attività delle imprese associate e la relativa cultura d'impresa;
  - (iv) collabora con le istituzioni locali, nazionali, comunitarie e sovranazionali al fine di promuovere proattivamente, anche tramite politiche e attività concrete, lo sviluppo delle imprese associate in particolare e dell'attività di impresa in generale, anche facendosi generatrice di impulsi e stimoli nei confronti del sistema;
  - (v) rafforza l'identità del sistema imprenditoriale anche in relazione al territorio in cui opera;
  - (vi) raccoglie gli impulsi provenienti dalla società civile, dal territorio e dal sistema economico e sociale per convogliarli a favore delle imprese associate e coniugarli con le loro specificità;
  - (vii) promuove presso e tra le imprese associate l'implementazione e l'attuazione di principi di sostenibilità e dei fattori ESG (*Environment Social Governance*).
5. Confindustria Bergamo è autonoma, apartitica, indipendente da qualsiasi condizionamento esterno e non persegue fini di lucro.
6. Confindustria Bergamo ha sede legale in Bergamo e per lo svolgimento della propria attività ha facoltà di costituire ulteriori sedi, sia in Italia sia all'estero.

7. Confindustria Bergamo adotta, e si impegna ad adottare nei suoi futuri aggiornamenti, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative, conformando allo stesso il proprio agire e impegnandone all'osservanza anche i propri associati.
8. In ragione della propria appartenenza al sistema confederale, Confindustria Bergamo:
  - (i) assume i diritti e gli obblighi che le derivano dall'adesione a Confindustria, impegnandone all'osservanza anche i propri Soci;
  - (ii) svolge attività istituzionali complementari a, e integrate con, quelle di Confindustria;
  - (iii) contribuisce al finanziamento delle attività di Confindustria secondo la Normativa di Sistema;
  - (iv) non aderisce a organizzazioni con scopi analoghi a Confindustria o concorrenti con la stessa.
9. Confindustria Bergamo ha durata illimitata.

## **Art. 2 | Attività istituzionali**

1. Per il conseguimento dei propri scopi associativi, e comunque al fine di generare valore a beneficio delle imprese associate, singolarmente o collettivamente, Confindustria Bergamo può, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - (i) promuovere iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo dell'imprenditoria e delle imprese associate con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, economiche, politiche, sociali e culturali, anche interagendo con il sistema scolastico formativo;
  - (ii) erogare servizi e promuovere progetti e iniziative, in costante interazione con il territorio nel quale le imprese associate operano, al quale sono strettamente connesse o dipendono;
  - (iii) fornire servizi di confronto, assistenza e informazione per l'interpretazione e l'applicazione della normativa e delle tematiche che incidono, anche indirettamente, sull'organizzazione, gestione, svolgimento e sviluppo dell'attività d'impresa dei Soci;
  - (iv) promuovere e sostenere attività di natura imprenditoriale nonché costituire o partecipare in società, enti e organizzazioni, con o senza autonoma personalità giuridica, a livello territoriale, nazionale, comunitario o sovranazionale;
  - (v) designare e nominare propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia prevista la rappresentanza dell'Associazione.

## **Art. 3 | Perimetro della rappresentanza e categorie dei Soci**

1. Possono aderire a Confindustria Bergamo:
  - (i) le imprese industriali e produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa, anche in via prospettica, adeguata alle proprie attività e alle loro prevedibili evoluzioni, ovvero
  - (ii) le organizzazioni, le associazioni, i consorzi e le reti di imprese costituiti dai soggetti di cui al precedente paragrafo e previo parere favorevole di Confindustria le imprese cooperative; che
    - a) siano costituite in una delle forme previste dall'ordinamento giuridico - e, in particolare, secondo le disposizioni dettate dal Codice Civile - per l'esercizio delle rispettive attività;
    - b) operino secondo le regole del libero mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati a integrità, trasparenza e indipendenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse rispetto agli scopi di Confindustria Bergamo, anche in conformità a quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

2. I soggetti con i requisiti di cui al comma precedente sono inquadrati in Confindustria Bergamo nelle categorie dei Soci Effettivi, Soci Aggregati o Soci Collettivi, secondo le disposizioni che seguono.
3. Sono Soci Effettivi i soggetti:
  - (i) che esercitano un'attività economica riconducibile a un'associazione o federazione di settore aderente a Confindustria e abbiano (a) sede legale nella provincia di Bergamo, o (b) sede legale in luogo diverso dalla provincia di Bergamo ma abbiano comunque nel territorio della predetta provincia almeno una sede secondaria o un'unità locale, ivi inclusi stabilimenti, cantieri non temporanei o depositi, ovvero (c) non abbiano alcuna presenza stabile nel territorio della provincia di Bergamo ma vi siano accordi fra Confindustria Bergamo e l'associazione confindustriale territoriale di riferimento;
  - (ii) situati nel territorio della provincia di Bergamo il cui rapporto contributivo con il Sistema Confindustria sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale con Confindustria stessa.
4. In caso di gruppi di imprese o di imprese riconducibili alla medesima proprietà - per tali intendendosi le imprese soggette alle figure di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, primo comma, numero 1) - devono essere iscritte a Confindustria Bergamo tutte le imprese del gruppo che abbiano (i) sede legale nel territorio della provincia di Bergamo, ovvero (ii) sede legale in luogo diverso dalla provincia di Bergamo ma abbiano comunque nel territorio della stessa almeno una sede secondaria o un'unità locale, ivi inclusi stabilimenti, cantieri non temporanei o depositi.
5. Sono Soci Aggregati di Confindustria Bergamo i soggetti che non possiedono i requisiti per essere inquadrati come Soci Effettivi, ma che, con riferimento a questi ultimi, presentano comunque caratteristiche di strumentalità, complementarietà o raccordo. Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentatività dell'Associazione.
6. Sono Soci Collettivi di Confindustria Bergamo le organizzazioni o associazioni di imprese, a condizione che si riferiscano a un sistema nazionale di rappresentanza il quale abbia siglato con Confindustria un apposito accordo quadro che disciplini i rapporti a livello territoriale.

## **Art. 4 | Rapporto Associativo**

1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione.
2. Il rapporto associativo prende efficacia dalla data di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Generale, ovvero, in caso d'urgenza, dalla data della decisione del Presidente. Tuttavia, pendente detto accoglimento, il soggetto richiedente può essere ammesso temporaneamente a beneficiare dei servizi dell'Associazione.
3. In caso di operazioni societarie straordinarie che comportino il trasferimento, comunque determinato, della maggior parte dell'azienda del Socio, tale qualifica e i relativi diritti e obblighi sono trasferiti al trasferitario, ferma restando la necessità per lo stesso di possedere i requisiti per la qualifica di Socio, subordinatamente a positiva delibera del Consiglio Generale.
4. La trasformazione del tipo societario ovvero della forma di costituzione del Socio o la modifica della ragione sociale, così come della rappresentanza legale, non estinguono il rapporto associativo.
5. Il rapporto associativo ha durata indeterminata.
6. Le modalità di costituzione o cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## Art. 5 | Diritti e obblighi dei Soci

1. I Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi hanno diritto:
  - (i) di partecipare alle attività di Confindustria Bergamo;
  - (ii) di voto e di elettorato passivo in Assemblea;
  - (iii) di elettorato passivo negli Organi Associativi;
  - (iv) di voto e di elettorato passivo nelle Articolazioni Interne di cui sono parte;
  - (v) di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, di tutela e di informazione derivanti dall'appartenenza a Confindustria Bergamo e al Sistema Confindustria, nonché la prestazione dei servizi associativi e la relativa assistenza.
2. I Soci Aggregati in regola con gli obblighi associativi hanno quale unico diritto quello di partecipare e intervenire all'Assemblea, ma senza diritto di voto o capacità di elettorato passivo.  
In particolare, i Soci Aggregati non hanno diritto di ricevere prestazioni istituzionali di rappresentanza e di tutela derivanti dall'appartenenza a Confindustria Bergamo e al Sistema Confindustria, così come di beneficiare dei relativi servizi e assistenza.
3. I diritti e gli obblighi dei Soci Collettivi sono disciplinati dal Consiglio Generale, anche in recepimento di quanto disposto da eventuali accordi nazionali, fermo il diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto o capacità di elettorato passivo.
4. Tutti i Soci, inoltre, hanno diritto di:
  - (i) avere attestata la propria appartenenza a Confindustria Bergamo e la propria partecipazione al Sistema Confindustria, anche attraverso apposite certificazioni;
  - (ii) utilizzare il logo e i segni distintivi di Confindustria Bergamo e del Sistema Confindustria, secondo le disposizioni emanate dagli stessi, purché senza finalità commerciali o di business.
5. L'adesione a Confindustria Bergamo comporta l'obbligo di conformarsi al presente Statuto, al Regolamento di Attuazione dello Statuto, alle normative e ai regolamenti di attuazione, al Codice Etico e dei Valori Associativi, alla Normativa di Sistema applicabile nonché alle delibere degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne.
6. Tutti i Soci devono:
  - (i) versare i Contributi Associativi;
  - (ii) partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne di cui eventualmente fanno parte;
  - (iii) fornire tutte le informazioni che possono essere richieste dall'Associazione nell'esecuzione delle proprie attività;
  - (iv) non assumere comportamenti, incluse iniziative di comunicazione esterna, che possano avere impatti negativi su Confindustria Bergamo o sul Sistema Confindustria, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione.
7. I Soci Effettivi non possono aderire a enti od organizzazioni concorrenti con Confindustria Bergamo o con il Sistema Confindustria ovvero costituiti per scopi analoghi, secondo le eventuali determinazioni del Consiglio di Presidenza. Costituisce comportamento gravemente contrastante con gli obblighi associativi l'assunzione di cariche di rappresentanza interna o esterna nei predetti enti o organizzazioni.

## **Art. 6 | Sanzioni**

1. Qualsiasi violazione da parte dei Soci dei propri obblighi derivanti dal rapporto associativo, è sanzionata in maniera proporzionale rispetto alla gravità della violazione, secondo le disposizioni del Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 7 | Contributi Associativi**

1. I Contributi Associativi, nonché le modalità e le tempistiche della loro corresponsione, sono determinati in misura tale da soddisfare le esigenze economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione per la realizzazione delle proprie finalità e per lo svolgimento delle relative attività.
2. I Contributi Associativi ordinari o straordinari sono determinati dal Consiglio di Presidenza, il quale li propone al Consiglio Generale affinché li approvi e li sottoponga all'Assemblea per la relativa delibera.
3. I Contributi Associativi ordinari sono determinati ciascun anno dall'Assemblea ordinaria.
4. In caso di morosità del Socio nel versamento dei Contributi Associativi, il diritto di voto e di elettorato passivo negli Organi Associativi e nelle Articolazioni Interne di cui lo stesso è parte è sospeso.
5. In caso di morosità dovuta a particolari situazioni di criticità economico-finanziaria del Socio, possono essere concessi piani di rientro. In tal caso il diritto di voto e di elettorato passivo può essere esercitato a condizione che il piano di rientro sia rispettato.

## **Art. 8 | Organi Associativi e Articolazioni Interne**

1. Sono Organi Associativi di Confindustria Bergamo:
  - (i) l'Assemblea;
  - (ii) il Consiglio Generale;
  - (iii) il Consiglio di Presidenza;
  - (iv) il Presidente;
  - (v) i Vice-Presidenti;
  - (vi) i Probiviri;
  - (vii) il Collegio dei Revisori.
2. Sono Articolazioni Interne di Confindustria Bergamo:
  - (i) le Categorie Merceologiche;
  - (ii) il Comitato Piccola Industria;
  - (iii) il Gruppo Giovani Imprenditori.
3. Tutte le cariche associative sono personali, non delegabili e ricoperte a titolo gratuito.
4. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi, ad eccezione delle cariche di componente degli organi del Gruppo Giovani Imprenditori o del Collegio dei Revisori o di Probiviro, che possono essere affidate anche a soggetti terzi.
5. Coloro che ricoprono una carica associativa a qualunque titolo (i) sono tenuti ad uniformarsi ai principi e ai valori dell'Associazione e al Codice Etico e dei Valori Associativi e (ii) non possono esprimersi in nome dell'Associazione, se non appositamente a ciò autorizzati dal Presidente.

6. Per consentire al maggior numero di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa e privilegiare l'obiettivo di una più ampia partecipazione dei Soci Effettivi alle cariche associative è opportuno evitare, in linea di principio, il cumulo di più cariche. Non è comunque possibile cumulare cariche associative elettive, anche se di diverso livello, in diverse Categorie Merceologiche.

## **Art. 9 | Assemblea**

1. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:
  - (i) determinare gli indirizzi strategici e generali nonché le direttive di massima dell'attività dell'Associazione;
  - (ii) ogni anno, approvare il Bilancio di Esercizio;
  - (iii) ogni anno, su proposta del Consiglio Generale, approvare l'entità dei Contributi Associativi Ordinari e degli eventuali Contributi Associativi Straordinari;
  - (iv) negli anni pari, eleggere tra i rappresentanti dei Soci Effettivi il Presidente, con mandato quadriennale, e i Vice-Presidenti elettivi, con mandato biennale, approvandone il relativo programma;
  - (v) negli anni dispari, eleggere tra i rappresentanti dei Soci Effettivi i 10 (dieci) componenti elettivi del Consiglio Generale, con mandato biennale;
  - (vi) negli anni pari, eleggere i Probiviri e il Collegio dei Revisori, con mandato quadriennale;
  - (vii) individuare una società di revisione o uno o più professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con mandato triennale, per la revisione contabile quale controllo della corrispondenza delle scritture contabili dell'Associazione ai relativi documenti giustificativi;
  - (viii) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'Assemblea dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
  - (ix) modificare il presente Statuto;
  - (x) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;
  - (xi) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
2. Le delibere di approvazione dei Contributi Associativi ordinari e del Bilancio di Esercizio devono essere trasmesse dall'Associazione a Confindustria entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. L'Assemblea si svolge in via ordinaria entro il 31 luglio di ciascun anno per deliberare in merito al Bilancio di Esercizio e alla determinazione dei Contributi Associativi Ordinari nonché agli altri eventuali argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In tutti i casi di ulteriore convocazione, l'Assemblea è convocata in via straordinaria, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, e si costituisce e delibera con i medesimi quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.
5. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Effettivi. I Soci Aggregati e i Soci Collettivi possono assistere all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto e di elettorato passivo.

6. Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi; possono altresì assistere all'Assemblea i Soci Aggregati e i Soci Collettivi in regola con gli obblighi associativi. Con riferimento all'obbligo di versamento dei Contributi Associativi, anche come previsto dagli eventuali piani di rientro previsti dal presente Statuto, lo stesso deve essere effettuato al massimo entro il quinto giorno antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea.
7. I Soci che non sono in regola con gli obblighi associativi possono comunque assistere all'Assemblea ma senza diritto di intervento, di voto e di elettorato passivo.
8. I Soci per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea.
9. All'Assemblea possono altresì assistere, con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, i Probiviri, il Collegio dei Revisori e il Direttore Generale.
10. È facoltà del Presidente invitare all'Assemblea persone con competenze utili alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno, ovvero dipendenti dell'Associazione.
11. I Soci sono rappresentati in Assemblea da propri rappresentanti legali in possesso dei requisiti di rappresentanza generale oppure, su loro delega, da propri amministratori, institori o dipendenti a tempo indeterminato ancorché non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante. L'eventuale delega deve contenere i dati del Socio delegante e del soggetto delegato, il rapporto societario o aziendale del rappresentante rispetto al Socio e l'indicazione dell'Assemblea cui la delega si riferisce.
12. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da altro Socio, nella persona del rispettivo rappresentante o delegato. L'eventuale delega deve contenere i dati identificativi del Socio delegante e del rappresentante del Socio delegato, il rapporto societario o aziendale rispetto al Socio delegato e l'indicazione della specifica Assemblea cui la delega si riferisce. La delega non può essere rilasciata a Soci che non siano in regola con il pagamento dei Contributi Associativi, anche come previsto dagli eventuali piani di rientro di cui al presente Statuto, o per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo.
13. Ciascun Socio non può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio, a eccezione di Soci appartenenti a un medesimo gruppo societario - per tali intendendosi Soci (i) controllati da, o controllanti, una medesima persona giuridica ovvero (ii) controllati da una o più medesime persone fisiche, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, primo comma, numeri 1) e 2) - i quali possono ricevere deleghe anche da tutti gli altri Soci appartenenti al medesimo gruppo societario.
14. La delega deve essere consegnata all'Associazione, indirizzata al Presidente, perentoriamente entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea. In caso di convocazione in via d'urgenza, la delega deve essere consegnata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea.
15. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio Effettivo vengono calcolati (i) in base ai Contributi Associativi Ordinari versati nell'anno solare precedente e (ii) con metodo proporzionale e attribuzione decrescente negli scaglioni di versamento individuati e secondo le ulteriori modalità di cui al Regolamento di Attuazione dello Statuto.
16. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

17. È altresì possibile organizzare eventi, non riservati ai soli Soci ma aperti anche al pubblico, che potranno comunque essere denominati "assemblea generale".

## **Art. 10 | Consiglio Generale**

1. Sono competenze esclusive del Consiglio Generale:

- (i) trattare le questioni di carattere generale per la realizzazione del programma e degli indirizzi di attività proposti dal Presidente nonché delle direttive dell'Assemblea;
- (ii) promuovere e attuare quanto ritenuto necessario, utile o anche solamente opportuno per il raggiungimento delle finalità statutarie, compresi gli atti di straordinaria amministrazione, e per favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione;
- (iii) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- (iv) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- (v) approvare la bozza delle modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- (vi) approvare il Regolamento di Attuazione dello Statuto o le sue modifiche, così come regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- (vii) approvare i regolamenti di funzionamento del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori, su proposta degli stessi;
- (viii) determinare i criteri per la costituzione e la composizione delle Categorie Merceologiche, approvandone il regolamento di funzionamento, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- (ix) su proposta del Consiglio di Presidenza, adottare sanzioni nei confronti dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- (x) deliberare sulle domande di adesione dei Soci;
- (xi) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'Assemblea, formulando le relative proposte;
- (xii) proporre all'Assemblea il Presidente designato e i Vice-Presidenti elettivi, con il relativo programma e gli indirizzi di attività;
- (xiii) su proposta del Consiglio di Presidenza, approvare e proporre all'Assemblea la bozza di Bilancio d'Esercizio e l'entità dei Contributi Associativi;
- (xiv) su proposta del Consiglio di Presidenza, approvare il Bilancio Preventivo;
- (xv) esercitare gli altri compiti attribuiti al Consiglio Generale dal presente Statuto o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

2. Il Consiglio Generale è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

3. Sono componenti di diritto:

- (i) il Presidente;
- (ii) i Vice-Presidenti elettivi;
- (iii) il Presidente del Comitato Piccola Industria, che assume la carica di Vice-Presidente di diritto;
- (iv) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- (v) i Presidenti delle Categorie Merceologiche;
- (vi) l'ultimo Past-President.

4. I componenti di diritto del Consiglio Generale ricoprono la carica per tutta la durata del mandato che li qualifica come tali.

5. Sono componenti elettivi del Consiglio Generale
  - (i) n. 10 (dieci) componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei Soci Effettivi, che siano ampiamente rappresentativi della base associativa, secondo le modalità disposte dal Regolamento di Attuazione dello Statuto;
  - (ii) n. 30 (trenta) componenti designati dalle Categorie Merceologiche, in rapporto alla contribuzione versata complessivamente dai Soci di ciascuna Categoria Merceologica, che provvede alla designazione tra i rappresentanti dei Soci Effettivi iscritti nella stessa secondo le modalità disposte dal regolamento delle Categorie Merceologiche;
  - (iii) n. 6 (sei) componenti designati dal Comitato Piccola Industria tra i rappresentanti dei propri Soci Effettivi, secondo quanto disposto dal Regolamento del Comitato Piccola Industria;
  - (iv) n. 3 (tre) componenti designati dal Gruppo Giovani Imprenditori tra i propri iscritti, secondo quanto disposto dal Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori;
  - (v) fino a 3 (tre) componenti, scelti tra personalità particolarmente significative dei rappresentanti dei Soci Effettivi, nominati dal Presidente in via autonoma.
6. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente comma 5 lett. (i) sono eletti in occasione dell'Assemblea ordinaria di ogni anno dispari, con mandato biennale.
7. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente comma 5 lett. (ii) sono designati dall'organo competente - ai sensi del regolamento della specifica Articolazione Interna - in occasione dell'adunanza immediatamente successiva all'assemblea ordinaria dell'Articolazione Interna stessa di ogni anno dispari, con mandato biennale.
8. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente comma 5 lett. (iii) e (iv) sono designati dall'organo competente - ai sensi del regolamento della specifica Articolazione Interna - in occasione dell'adunanza immediatamente successiva all'assemblea ordinaria dell'Articolazione Interna stessa di ogni anno pari, con mandato biennale.
9. I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui al precedente art. comma 5 lett. (v) sono nominati dal Presidente entro la prima riunione del Consiglio Generale successiva all'Assemblea ordinaria di ogni anno pari, con mandato biennale.
10. I componenti elettivi del Consiglio Generale possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di tre mandati successivi al primo. Successivamente, ulteriori rielezioni sono ammesse solo trascorso almeno un mandato di *vacatio*.
11. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, tutti i Past-President precedenti l'ultimo, nonché il Collegio dei Revisori e i Probiviri, così come ulteriori soggetti, anche previsti dalla Normativa di Sistema, previa delibera del Consiglio Generale stesso.
12. Tutti i componenti e gli invitati permanenti al Consiglio Generale, con l'eccezione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri e i componenti appartenenti al Gruppo Giovani Imprenditori, devono essere rappresentanti di Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi e devono essere privi di incarichi politici, elettivi e non, come meglio definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
13. Fermo quanto disposto dal comma 11, non sono ammessi inviti permanenti al Consiglio Generale. È tuttavia facoltà del Presidente invitare ad assistere a singole riunioni del Consiglio Generale soggetti che non ne siano componenti, anche non Soci, ma che abbiano competenze specifiche utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

14. L'accettazione della nomina da parte di almeno la metà dei componenti elettivi permette la valida costituzione del Consiglio Generale, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
15. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché le disposizioni sull'eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Generale sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 11 | Consiglio di Presidenza**

1. Sono competenze esclusive del Consiglio di Presidenza:
  - (i) indirizzare e dirigere l'attività dell'Associazione, nell'ambito del programma presidenziale e delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale, valutandone i risultati;
  - (ii) istituire eventuali commissioni e gruppi tecnici di supporto alla propria attività;
  - (iii) sovrintendere alla gestione del Fondo Comune;
  - (iv) approvare la bozza di Bilancio d'Esercizio, di Bilancio Preventivo e la proposta di delibera dell'entità dei Contributi Associativi, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
  - (v) deliberare sulle questioni che gli vengano sottoposte dal Consiglio Generale;
  - (vi) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale il Presidente deve però riferire nella sua prima riunione, fermo quanto altresì attribuito, anche disgiuntamente, al Presidente;
  - (vii) nominare e revocare i rappresentanti dell'Associazione in organizzazioni esterne;
  - (viii) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione;
  - (ix) su proposta del Direttore Generale, nominare uno o più Vice-Direttori Generali;
  - (x) esercitare gli altri compiti attribuiti al Consiglio di Presidenza dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
2. Il Consiglio di Presidenza è composto:
  - (i) dal Presidente;
  - (ii) dai Vice-Presidenti elettivi;
  - (iii) dal Presidente del Comitato Piccola Industria in carica, che assume la carica di Vice-Presidente di diritto;
  - (iv) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori in carica.
3. Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza devono essere rappresentanti di Soci Effettivi in regola con gli obblighi che derivano dalla qualifica di Socio e devono essere privi di incarichi politici, elettivi e non, come meglio definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
4. Non sono ammessi inviti permanenti al Consiglio di Presidenza. È tuttavia facoltà del Presidente (i) entro il primo Consiglio di Presidenza successivo alla propria elezione, invitare in via permanente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico di Servizi Confindustria Bergamo S.r.l. in carica, con diritto partecipazione e di intervento ma senza diritto di voto a tutte le riunioni che si terranno nel mandato biennale dei Vice-Presidenti elettivi e (ii) invitare ad assistere alle riunioni soggetti che non ne siano componenti, anche non Soci, ma che abbiano competenze utili alla trattazione di specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Fermo quanto disposto dal comma precedente, i Presidenti delle Categorie Merceologiche devono essere invitati, collegialmente, ad almeno 2 (due) riunioni del Consiglio di Presidenza nel corso di ciascun anno solare, al fine di consentire l'allineamento delle Categorie Merceologiche sulle attività di competenza del Consiglio di Presidenza.
6. È facoltà del Presidente attribuire deleghe o incarichi tematici ai Vice-Presidenti o al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori al fine di presidiare o attuare specifiche aree di competenza del Consiglio di Presidenza nonché per lo sviluppo di tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission*, della *vision* e del ruolo dell'Associazione.
7. È comunque facoltà del Presidente attribuire incarichi specifici e delimitati nello scopo e nel tempo a rappresentanti di Soci Effettivi non facenti parte del Consiglio di Presidenza.
8. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei suoi componenti sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

## **Art. 12 | Presidente**

1. L'Associazione è presieduta da un Presidente.
2. Sono competenze esclusive del Presidente:
  - (i) l'esecuzione e l'implementazione del proprio programma, in coordinamento con il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale;
  - (ii) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti in ogni giurisdizione e grado;
  - (iii) la vigilanza sull'andamento delle attività associative, sull'amministrazione dell'Associazione e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne;
  - (iv) l'ideazione e attivazione di nuovi servizi per il costante sviluppo dell'Associazione;
  - (v) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
  - (vi) la convocazione dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza e il coordinamento tra loro e anche con gli ulteriori Organi Associativi e le Articolazioni Interne;
  - (vii) l'esercizio dei poteri delegatigli dagli Organi Associativi e dalle Articolazioni Interne;
  - (viii) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, dandone comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione utile;
  - (ix) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, dandone comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione utile;
  - (x) l'esercizio di tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
3. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria che si svolge negli anni pari, su proposta della Commissione di Designazione al Consiglio Generale. Il mandato del Presidente ha durata quadriennale, senza possibilità di rielezioni; il Presidente resta comunque in carica sino alla delibera assembleare di nomina del suo successore. La carica di Presidente è incompatibile con qualsivoglia altra carica associativa.

4. È facoltà del Presidente istituire, a propria esclusiva discrezione e a proprio insindacabile giudizio, un Gruppo di Consultazione su tematiche strategiche e prioritarie secondo il proprio programma di mandato, composto oltre ai componenti del Consiglio di Presidenza da un numero variabile di soggetti, comunque non superiore a 20 (venti), individuati tra i rappresentanti dei Soci e del Sistema Associativo. Al Gruppo di Consultazione possono altresì essere invitati, a discrezione del Presidente, soggetti esterni all'Associazione e al Sistema Imprenditoriale. Il Gruppo di Consultazione ha una funzione di supporto e confronto per tematiche che il Presidente, a propria esclusiva discrezione, ritenga di condividere con il Gruppo di Consultazione stesso, senza tuttavia che l'attività consultiva fornita possa vincolare in alcun modo il Presidente.
5. In caso il Presidente si trovi nella temporanea impossibilità di ricoprire l'incarico ovvero cessi anticipatamente dal mandato, per qualsiasi ragione, il Vice-Presidente più anziano di età svolge temporaneamente le sue funzioni.
6. In caso il Presidente si trovi nell'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, lo stesso si intenderà cessato di diritto dalla carica su delibera del Consiglio Generale, sentito il Collegio Speciale dei Probiviri.
7. La Commissione di Designazione deve insediarsi nei 30 (trenta) giorni successivi dalla cessazione, per qualsiasi motivo determinata, del Presidente dalla carica, per avviare l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
8. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e non può essere rieletto se ha ricoperto la carica di Presidente per più della metà del mandato originario.
9. Alla scadenza del mandato, indipendentemente dalla sua durata, e salvo cessazione per perdita dei requisiti prevista per l'accesso alle cariche associative, così come disposto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, il Presidente acquisisce lo status di Past-President e lo mantiene nel tempo a condizione di continuare ad essere rappresentante di un Socio Effettivo in regola con gli obblighi associativi e sempre che non ricopra incarichi politici, elettivi e non, come definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 13 | Vice-Presidenti elettivi**

1. I Vice-Presidenti elettivi sono in numero da un minimo di tre a un massimo di cinque, come determinato dal Presidente designato o in carica, a seconda dei casi.
2. Il Presidente del Comitato Piccola Industria è Vice-Presidente di diritto.
3. I Vice-Presidenti elettivi sono eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari con mandato biennale e possono essere rieletti per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi. In ogni caso di cessazione anticipata del mandato presidenziale per qualsivoglia motivo occorsa, i Vice-Presidenti elettivi cessano al momento dell'elezione del nuovo Presidente. La carica di Vice-Presidente elettivo è incompatibile con qualsivoglia altra carica elettiva associativa.
4. Il Presidente del Comitato Piccola Industria, quale Vice-Presidente di diritto, e il Presidente dei Giovani Imprenditori, quale componente di diritto del Consiglio di Presidenza, ricoprono le cariche di diritto per tutta la durata dei rispettivi mandati.

## **Art. 14 | Commissione di designazione - Procedura di designazione ed elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti elettivi**

1. La Commissione di Designazione individua i candidati alla carica di Presidente da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale, anche tramite ampie consultazioni con la base associativa.
2. A tal fine, la Commissione di Designazione opera con piena discrezionalità circa le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, perseguendo, in via prioritaria, obiettivi di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile e coesione dell'Associazione.
3. La procedura per l'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti elettivi è disciplinata dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 15 | Collegio dei Revisori**

1. Tra gli Organi Associativi, è Organo di Controllo il Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori:
  - (i) vigila sull'osservanza della legge e delle disposizioni statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
  - (ii) redige la propria relazione sul Bilancio d'Esercizio, anche in considerazione delle risultanze delle attività della società di revisione;
  - (iii) riferisce all'Assemblea e al Consiglio Generale sulle tematiche connesse ai propri compiti.
3. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, che devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni anno pari con votazione a scrutinio segreto, con mandato quadriennale. Ciascun componente del Collegio dei Revisori può essere rieletto per un massimo di un solo ulteriore mandato.
5. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione. Le cause di ineleggibilità e decadenza dei Revisori sono regolate dall'articolo 2399, comma 1, lettera c) del Codice civile.
6. Le modalità di elezione del Collegio dei Revisori e del suo funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 16 | Probiviri**

1. I Probiviri, in numero di sei, esercitano la funzione di organo di controllo
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari, con mandato quadriennale, con votazione a scrutinio segreto. Ciascun Probiviro può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.
3. I Probiviri devono possedere le competenze necessarie rispetto al ruolo da ricoprire, e possono essere eletti anche tra soggetti esterni al mondo associativo.

4. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione.
5. I Probiviri eleggono al proprio interno tre Probiviri che compongono il Collegio Arbitrale e tre differenti Probiviri che compongono il Collegio Speciale.
6. Il Collegio Arbitrale ha competenza su qualsiasi controversia di natura associativa sorta fra i Soci e l'Associazione o fra i Soci stessi, che non sia stata preventivamente definita in via bonaria.
7. Il Collegio Speciale ha competenza sulla vigilanza generale della vita associativa e, in particolare:
  - (i) vigila a presidio dei principi organizzativi generali;
  - (ii) interpreta la normativa del sistema associativo;
  - (iii) controlla il regolare funzionamento degli adempimenti elettorali;
  - (iv) verifica i requisiti per il mantenimento dell'appartenenza associativa e per l'accesso alle cariche e il mantenimento delle stesse;
  - (v) delibera, previa contestazione degli addebiti e audizione degli interessati, la decadenza dalle cariche associative sulla scorta di quanto previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e dalla Normativa di Sistema;
  - (vi) agisce d'ufficio in via sostitutiva o surrogatoria in presenza di inerzia degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne;
  - (vii) fornisce, ove richiesti, profili di orientamento agli altri Probiviri per la risoluzione delle controversie a essi sottoposte.
8. Le modalità di elezione dei Probiviri e le modalità di funzionamento del Collegio Speciale e del Collegio Arbitrale sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Art. 17 | Categorie Merceologiche**

1. I Soci Effettivi sono suddivisi in Categorie Merceologiche rappresentanti i principali settori merceologici tra gli stessi, per la trattazione di questioni di particolare interesse delle imprese che vi appartengono e la rappresentazione delle loro esigenze all'interno dell'Associazione. Ciascuna Categoria Merceologica deve comunque rappresentare un significativo numero di Soci.
2. Il Consiglio Generale ha la facoltà di costituire, modificare o sciogliere le Categorie Merceologiche in conformità alle necessità organizzative dell'Associazione di volta in volta identificate.
3. Le norme di composizione, regolamentazione e funzionamento delle Categorie Merceologiche sono disciplinate dal Regolamento delle Categorie Merceologiche approvato dal Consiglio Generale.

## **Art. 18 | Comitato Piccola Industria**

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato Piccola Industria.
2. Il Comitato Piccola Industria ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle imprese di minori dimensioni ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli Organi Associativi.
3. Il Presidente del Comitato Piccola Industria assume la carica di Vice-Presidente di diritto dell'Associazione.

4. Le norme di composizione, regolamentazione e funzionamento del Comitato della Piccola Industria sono disciplinate dal Regolamento del Comitato Piccola Industria approvato dal Consiglio Generale anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa di Sistema.

## **Art. 19 | Gruppo Giovani Imprenditori**

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.
2. Il Gruppo Giovani Imprenditori è costituito per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.
3. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio di Presidenza.
4. Le norme di costituzione, regolamentazione e funzionamento del Comitato del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate dal Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori approvato dal Consiglio Generale anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa di Sistema.

## **Art. 20 | Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento dell'Associazione. Dirige tutte le attività dell'Associazione, assicurandone il coordinamento e sovrintendendo alla gestione amministrativa e finanziaria, predisponendo la bozza del Bilancio Preventivo e del Bilancio d'Esercizio da sottoporre all'approvazione degli Organi Associativi.
3. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Generale.
4. Il Direttore Generale può proporre al Consiglio di Presidenza la nomina di uno o più Vice-Direttori Generali.
5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi Associativi svolgendo le funzioni di Segretario, con facoltà di delega esclusivamente a personale dipendente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Segretario viene nominato per ciascuna riunione dal relativo Presidente.
6. Con riferimento alla materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore Generale assume, in via esclusiva, la funzione di Datore di Lavoro ex art. 2, comma 1 lettera b) e art. 17 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché di Committente ai sensi e per gli effetti del Titolo IV Decreto citato, con la conseguente assunzione di tutti gli obblighi, doveri e responsabilità disposti dalle leggi applicabili e con esclusiva attribuzione dei poteri pertinenti la sicurezza, anche antincendio, salute e igiene nei luoghi di lavoro nonché di quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi. La funzione di Datore di Lavoro e/o Committente potrà essere esercitata con ogni e più ampio potere decisionale e gestionale, di comando e di sovrintendenza gerarchica, compreso il potere disciplinare, con illimitata autonomia di spesa e senza necessità di approvazione alcuna da parte degli altri Organi Associativi. Per quanto detto e conseguentemente, spetta altresì al Direttore Generale il potere, nonché facoltà, di delegare ad altri proprie funzioni ricadenti nella materia di cui si tratta, con rispetto della disciplina normativa in vigore.

7. Con riferimento alla materia ambientale il Direttore Generale assume, in via esclusiva, tutte le competenze decisionali e finanziarie con la conseguente assunzione di tutti gli obblighi, doveri e responsabilità disposti dalle leggi applicabili e con esclusiva attribuzione dei poteri pertinenti in materia nonché di quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi. Le attribuzioni potranno essere esercitate con ogni e più ampio potere decisionale e gestionale, di comando e di sovrintendenza gerarchica, ivi compreso il potere disciplinare, con illimitata autonomia di spesa, senza necessità di approvazione alcuna da parte degli altri Organi Associativi. Per quanto detto e conseguentemente, spetta altresì al Direttore Generale il potere nonché facoltà di delegare ad altri proprie funzioni ricadenti nella materia di cui si tratta, con rispetto della disciplina normativa in vigore.
8. Al Direttore Generale spettano altresì i poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione eventualmente delegati dal Presidente ai sensi dell'art. 12, comma secondo, lett. v) del presente Statuto.

## **Art. 21 | Fondo Comune**

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:
  - (i) Contributi Associativi Ordinari o Straordinari;
  - (ii) eventuali contributi pubblici;
  - (iii) eventuali avanzi delle gestioni annuali precedenti ed eventuali riserve, a eccezione di quelle vincolate;
  - (iv) beni mobili e immobili, titoli e qualunque altro valore che venga in possesso dell'Associazione;
  - (v) donazioni, erogazioni e lasciti, sia in beni sia in denaro o crediti, da chiunque e a qualsiasi titolo.
2. Il Fondo Comune dell'Associazione è indivisibile fra i Soci. Pertanto, in caso di cessazione della condizione di Socio dovuta a qualsiasi causa, lo stesso non può chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
3. Durante la vita dell'Associazione o in caso di scioglimento, non possono essere distribuiti ai Soci, neppure in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione o ogni altra riserva in qualunque modo definita nel Bilancio d'Esercizio.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Fondo Comune verrà devoluto ad altra associazione atta a curare gli interessi dell'imprenditoria, possibilmente nel territorio della provincia di Bergamo.

## **Art. 22 | Bilancio Preventivo e Bilancio d'Esercizio**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige un Bilancio di Esercizio che deve rispecchiare fedelmente la situazione patrimoniale dell'Associazione alla data di chiusura dell'esercizio, nonché il risultato della gestione economica e finanziaria dell'esercizio stesso.

3. Il Bilancio di Esercizio è costituito da:
  - (i) Stato patrimoniale;
  - (ii) Rendiconto economico;
  - (iii) Rendiconto finanziario;
  - (iv) Nota esplicativa, indicante i criteri adottati nella redazione del Bilancio d'Esercizio e a commento delle voci più significative del Bilancio stesso.
4. Il Bilancio di Esercizio è corredato da una relazione sulle attività dell'Associazione e una relazione sulla sostenibilità delle attività dell'Associazione.
5. Al Bilancio di Esercizio è allegata la:
  - (i) Relazione del Collegio dei Revisori;
  - (ii) Relazione di revisione contabile quale controllo della corrispondenza delle scritture contabili dell'Associazione ai relativi documenti giustificativi.
6. Il Consiglio di Presidenza approva la bozza di Bilancio di Esercizio insieme alla relazione sulle attività dell'Associazione, per sottoporla alla delibera del Consiglio Generale per la sua seguente approvazione finale da parte dell'Assemblea.
7. La bozza di Bilancio di Esercizio è sottoposta dal Consiglio Generale al Collegio dei Revisori almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria chiamata ad approvarlo.
8. La bozza di Bilancio di Esercizio è sottoposta obbligatoriamente a revisione contabile quale controllo della corrispondenza delle scritture contabili dell'Associazione ai relativi documenti giustificativi da parte di società o professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Durante i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea ordinaria, la bozza di Bilancio di Esercizio, insieme alla Relazione del Collegio dei Revisori, è depositata presso la segreteria del Direttore Generale dell'Associazione affinché i Soci Effettivi possano prenderne visione.
10. Il Bilancio di Esercizio è approvato dall'Assemblea entro il 31 luglio dell'anno successivo.
11. Entro il 30 (trenta) novembre il Consiglio Generale approva il Bilancio Preventivo, costituito dal rendiconto economico preventivo per l'anno successivo e da un prospetto che evidenzi la posizione finanziaria netta stimata.

## **Art. 23 | Modifiche Statutarie**

1. Ai Soci Effettivi che non abbiano votato a favore delle modificazioni statutarie adottate dall'Assemblea è consentito il diritto di recesso dall'Associazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto

## **Art. 24 | Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di Attuazione dello Statuto, la Normativa di Sistema e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Bergamo  
del 27 maggio 2024

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

## **Art. 1 | Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni**

1. Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione indirizzata al Presidente di Confindustria Bergamo. La domanda, sottoscritta da soggetto dotato di necessari poteri di rappresentanza, deve essere compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione e contenere l'espressa accettazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione dello Statuto, del Codice Etico e dei Valori Associativi, della Normativa di Sistema, nonché l'impegno a osservare quanto deliberato dagli Organi Associativi e dalle Articolazioni Interne.
2. La domanda di adesione all'Associazione riporta, fra il resto, l'indicazione della ragione sociale e il codice fiscale, la natura dell'attività esercitata, la sede legale, e - indipendentemente dall'ubicazione - tutte le eventuali sedi secondarie, le unità locali, ivi inclusi stabilimenti e cantieri non temporanei e depositi, il numero dei dipendenti medi impiegati nell'ultimo anno fiscale come risultante dalla visura camerale nonché le generalità e la qualifica del soggetto firmatario.
3. I Soci sono tenuti a notificare all'Associazione: (i) entro 30 (trenta) giorni, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, le variazioni dei dati di cui al precedente comma e comunque di tutti quei dati necessari per l'aggiornamento del Registro Soci di Confindustria Bergamo e (ii) annualmente tutte le informazioni necessarie all'Associazione per il calcolo dei Contributi Associativi nonché quelle informazioni aggiuntive necessarie all'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività.
4. Previa istruttoria condotta dall'Associazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza a Confindustria Bergamo e al Sistema Confindustria nonché in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie dei Soci e - in caso di Soci Effettivi - nella Categoria Merceologica di riferimento in base all'attività svolta, la domanda di adesione all'Associazione viene sottoposta al Consiglio Generale per la relativa delibera, sentito obbligatoriamente in via preventiva il parere non vincolante del Presidente della Categoria Merceologica di riferimento. Detto parere si considera positivo in caso di mancata risposta trascorsi 7 (sette) giorni dalla trasmissione, tramite posta elettronica ordinaria, della copia della domanda di ammissione.
5. Sulle domande di adesione dei Soci Effettivi il Consiglio Generale delibera a scrutinio palese e a maggioranza dei presenti, mentre sulle domande di adesione dei Soci Aggregati e dei Soci Collettivi è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
6. Nei casi di urgenza, la domanda di adesione può essere approvata dal Presidente, sentito obbligatoriamente il parere non vincolante del Presidente della Categoria Merceologica di riferimento, informandone il Consiglio Generale nella prima riunione utile.
7. La decisione negativa sulla richiesta adesione all'Associazione assunta dal Consiglio Generale - ovvero dal Presidente nei casi previsti - è comunicata all'interessato tramite posta elettronica certificata.
8. In caso di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, l'interessato può proporre ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della delibera del Consiglio Generale o della decisione del Presidente. Il Collegio Speciale dei Probiviri si pronuncia sul ricorso entro i successivi 30 (trenta) giorni, con decisione inappellabile.
9. La decisione positiva di adesione all'Associazione assunta dal Consiglio Generale - ovvero dal Presidente nei casi previsti - è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata e a tutti i Soci Effettivi.

10. Avverso la delibera di ammissione all'Associazione di un nuovo Socio, uno o più dei Soci Effettivi possono presentare ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri, indicando i motivi per cui la domanda di ammissione sarebbe dovuta essere rigettata. Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione a tutti i Soci Effettivi di cui al precedente comma. Il Collegio Speciale dei Probiviri si pronuncia sul ricorso entro i successivi 30 (trenta) giorni, con decisione inappellabile.
11. L'Associazione mantiene, anche con modalità elettroniche, un Registro Soci nel quale sono iscritti tutti i Soci di Confindustria Bergamo, con indicazione delle differenti qualifiche di Soci e la Categoria Merceologica di appartenenza. Tutti i Soci sono inoltre iscritti di diritto nel Registro Imprese di Confindustria. Dette iscrizioni certificano la qualifica di Socio a Confindustria Bergamo e l'appartenenza al Sistema Confindustria.

## **Art. 2 | Convocazione e riunioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente, in via autonoma.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente ogni volta che ne facciano richiesta (a) il Consiglio Generale, o (b) Soci Effettivi che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del totale dei voti assembleari. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della richiesta.
3. In caso di inerzia del Presidente, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Generale, in via autonoma.
4. L'Assemblea viene convocata mediante posta elettronica da inviarsi a tutti gli aventi diritto, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la prima convocazione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) dell'adunanza, salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza. L'avviso di convocazione deve altresì indicare la data, l'orario e il luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale), salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza, per la seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere indetta almeno un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza assembleare. La convocazione in via d'urgenza non è ammessa per Assemblee aventi ad oggetto argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
5. In apertura dell'Assemblea, il Presidente può, a propria discrezione, proporre all'Assemblea di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, con approvazione da parte dell'Assemblea.
6. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai Soci anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Assemblea.
7. Se previsto nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può tenersi anche o solo in videoconferenza, a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, (ii) ciascun partecipante in tempo reale sia in grado di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché possa ricevere, trasmettere e visionare la documentazione e (iii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

## Art. 3 | Deliberazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita (i) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci Effettivi che siano portatori di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, e (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi partecipanti e indipendentemente dai voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, con esclusione di argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione ove, per la valida costituzione, è richiesta la presenza di Soci Effettivi che siano portatori di almeno il 20% (venti per cento) del totale dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
2. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio Effettivo vengono calcolati (i) in base ai Contributi Associativi Ordinari versati nell'anno solare precedente e (ii) con metodo proporzionale e attribuzione decrescente nel rispetto della seguente modalità:
  - (i) da 0 a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) un voto;
  - (ii) da 1.501,00 (euro millecinquecentouno/00) a € 3.000,00 (euro tremila/00) un voto aggiuntivo ogni € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
  - (iii) da 3.001,00 (euro tremilauno/00) a € 6.000,00 (euro seimila/00) un voto aggiuntivo ogni € 1.650,00 (euro milleseicentocinquecenta/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
  - (iv) da 6.001,00 (euro seimilauno/00) a € 12.000,00 (euro dodicimila/00) un voto aggiuntivo ogni € 1.800,00 (euro milleottocento/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
  - (v) da 12.001,00 (euro dodicimilauno/00) a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) un voto aggiuntivo ogni € 2.100,00 (euro duemilacentocinque/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
  - (vi) oltre € 24.001,00 (euro ventiquattromilauno/00) un voto aggiuntivo ogni € 2.400 o versamento almeno pari alla metà di tale valore.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
4. In apertura di ogni Assemblea il Presidente provvede a: (i) identificare il Segretario, (ii) accertare il diritto di partecipazione dei Soci presenti, il numero di voti di cui sono portatori i Soci Effettivi partecipanti, anche per delega, la validità delle eventuali deleghe nonché la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza assembleare.
5. All'inizio di ciascuna votazione il Presidente provvede ad accertare la presenza del quorum richiesto in relazione alla specifica deliberazione. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti validamente esercitabili dai Soci Effettivi presenti, fatta eccezione per quanto segue.
6. Le modificazioni dello Statuto di Confindustria Bergamo sono approvate dall'Assemblea con un quorum deliberativo del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti, che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.

7. Lo scioglimento di Confindustria Bergamo è approvato dall'Assemblea con *quorum* deliberativo del 65% (sessantacinque percento) dei voti presenti, che rappresentino almeno il 30% (trenta percento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
8. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
9. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce per ciascuna adunanza le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per la registrazione delle espressioni di voto.
10. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto, anche per coloro che eventualmente partecipano all'Assemblea tramite collegamento in videoconferenza e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso, anche tramite il frazionamento dei voti spettanti a ciascun Socio Effettivo. Il Presidente nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto che non può essere, in ogni caso, superiore a un'ora. In tale arco temporale potranno votare anche i rappresentanti dei Soci Effettivi intervenuti successivamente all'apertura della votazione.
11. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli, ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione dei voti riconducibili al singolo votante.
12. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
13. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità di voti il Presidente dell'Assemblea può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per un massimo di due volte; successivamente deve necessariamente disporre la votazione a scrutinio palese.
14. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina a cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
15. La votazione in merito alle modifiche dello Statuto di Confindustria Bergamo e al suo scioglimento avviene con voto palese tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione dei voti in modo tale da poter ricondurre la votazione al votante, ovvero con appello nominale dei Soci Effettivi in ordine alfabetico, da parte del Presidente.
16. Salvo diversa disposizione dello Statuto o del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, un numero di Soci Effettivi che rappresenti almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti validamente esercitabili dai Soci Effettivi presenti in Assemblea possono richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
17. In caso di delibere su cariche elettive, il Presidente provvede alla comunicazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero delle preferenze conseguite.
18. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità allo Statuto e al presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso, ove previsto.

19. Per ciascuna Assemblea, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i Soci presenti, (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione e degli interventi, e (iv) le deliberazioni adottate con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
20. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni assembleari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data dell'adunanza assembleare cui si riferisce, a pena di decadenza.
21. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali dell'Assemblea è ammessa, anche in caso di mancata partecipazione alla Assemblea per la quale si chiede la consultazione del verbale: (i) per i Soci in regola con gli obblighi associativi e in possesso della qualifica di Socio alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale, e (ii) per tutti i componenti degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne in carica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
22. Il rilascio di eventuali estratti dei verbali delle Assemblee avviene a cura del Direttore Generale.

## **Art. 4 | Referendum per modifiche statutarie**

1. È facoltà del Presidente, su proposta del Consiglio Generale, sottoporre ai Soci Effettivi un referendum per l'approvazione di modifiche allo Statuto. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro, semplice e comprensibile per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
2. L'indizione del referendum deve avvenire con comunicazione scritta, da inviarsi a tutti gli aventi diritto tramite posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima della data di apertura della votazione, contenente: (i) una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum, con allegato l'intero testo statutario sottoposto a votazione, (ii) l'indicazione del periodo di tempo nel quale gli aventi diritto hanno possibilità di esprimere il proprio voto, (iii) i due scrutatori designati, e (iv) la data e l'orario dello scrutinio.
3. Il referendum si svolge con voto palese espresso tramite supporto cartaceo o strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità della votazione al votante.
4. Hanno diritto di voto al quesito referendario tutti i Soci Effettivi che avrebbero diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea eventualmente convocata nel periodo nel quale viene concessa la possibilità di esprimere il voto referendario.
5. In sede di referendum ciascun Socio Effettivo dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.
6. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre si tiene conto delle schede nulle.
7. Il quesito referendario si considera approvato con una maggioranza qualificata del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti, che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
8. Il referendum e i risultati sono trascritti nel libro delle Assemblee.

## Art. 5 | Convocazione e riunioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi. All'inizio di ciascun semestre solare il Presidente comunica ai componenti del Consiglio Generale un calendario di massima delle adunanze consiliari, salva la facoltà di modificare detto calendario successivamente.
2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente (i) in via autonoma, o (ii) su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti dello stesso Consiglio Generale, ovvero (iii) su richiesta scritta del Collegio dei Revisori, limitatamente alle materie connesse con l'esercizio delle funzioni loro attribuite. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della relativa richiesta.
3. In caso di inerzia del Presidente, il Consiglio Generale viene convocato direttamente: (i) da almeno un quarto dei componenti dello stesso Consiglio Generale, o (ii) dal Collegio dei Revisori, limitatamente alle materie connesse con l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Il Consiglio Generale viene convocato mediante posta elettronica da inviarsi a tutti i suoi componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) ove si terrà il Consiglio Generale, salvo il caso in cui venga convocato in sola videoconferenza. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere comunicata almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza del Consiglio Generale. La convocazione in via d'urgenza del Consiglio Generale non è ammessa per argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
5. Con le medesime formalità utilizzate per la convocazione del Consiglio Generale, il Presidente può integrare l'ordine del giorno, dando comunicazione ai componenti del Consiglio Generale almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione di argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
6. In apertura di riunione, il Presidente può, a propria discrezione, proporre al Consiglio Generale di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, da approvarsi con delibera del Consiglio Generale.
7. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai componenti il Consiglio Generale anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
8. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio Generale può tenersi anche o solo in videoconferenza. Tale modalità è consentita a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Generale, (ii) ciascun partecipante sia in grado in tempo reale di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione, e (ii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

## Art. 6 | Deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, con esclusione di materie relative ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, ove per la valida costituzione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
2. La partecipazione al Consiglio Generale da parte dei suoi componenti non è delegabile.
3. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
4. In apertura di ogni riunione, il Presidente del Consiglio Generale provvede a: (i) identificare il Segretario; (ii) accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza consiliare.
5. Tutte le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto segue.
6. Le modificazioni dello Statuto sono proposte dal Consiglio Generale all'Assemblea con delibera assunta a maggioranza dei componenti intervenuti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti totali il Consiglio Generale.
7. Lo scioglimento di Confindustria Bergamo è proposto dal Consiglio Generale all'Assemblea con delibera assunta a maggioranza dei componenti totali il Consiglio Generale stesso.
8. Nel caso di partecipazione al Consiglio Generale da parte di un suo componente a più titoli, lo stesso avrà diritto all'esercizio - in ogni caso - di un solo voto.
9. All'inizio di ciascuna votazione il Presidente provvede ad accertare la presenza del *quorum* specifico richiesto in relazione alla specifica deliberazione. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
10. Il Presidente del Consiglio Generale stabilisce per ciascuna riunione le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per le espressioni di voto.
11. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto anche per coloro che eventualmente partecipino tramite collegamento in videoconferenza; e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso. Il Presidente nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto. In tale arco temporale potranno votare anche i componenti del Consiglio Generale intervenuti successivamente all'apertura della votazione.
12. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità dei voti al votante.
13. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

14. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente deve disporre la votazione a scrutinio palese.
15. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina di cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
16. La votazione in merito alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento di Confindustria Bergamo avviene con voto palese su supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità dei voti al votante ovvero con appello nominale da parte del Presidente dei componenti del Consiglio Generale, in ordine alfabetico.
17. Salvo diversa disposizione dello Statuto o del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti del Consiglio Generale può richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
18. In caso di votazioni inerenti delibere elettive, il Presidente provvede alla proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite da ciascuno.
19. Le deliberazioni del Consiglio Generale, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.
20. Per ogni riunione del Consiglio Generale, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti; (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione e degli interventi, e (iv) le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio Generale tramite posta elettronica entro la data della successiva riunione del Consiglio Generale.
21. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni consiliari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
22. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali è ammessa per tutti i componenti del Consiglio Generale in carica alla data della riunione per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
23. Il rilascio di eventuali estratti del verbale di riferimento avviene a cura del Direttore Generale.

## **Art. 7 | Convocazione e riunioni del Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma su base mensile, a eccezione dei periodi festivi. All'inizio di ciascun semestre solare il Presidente comunica ai componenti del Consiglio di Presidenza un calendario di massima delle adunanze consiliari, con facoltà di modificarlo successivamente.
2. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente (i) in via autonoma o (ii) su richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti dello stesso Consiglio di Presidenza. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Presidenza entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della relativa richiesta.
3. In caso di inerzia del Presidente, il Consiglio di Presidenza può essere convocato direttamente da almeno tre dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Presidenza viene convocato mediante posta elettronica, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) ove si terrà il Consiglio di Presidenza, salvo il caso in cui venga convocato in sola videoconferenza. In caso di urgenza, la convocazione, riportante la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere inviata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione. La convocazione in via d'urgenza non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
5. Il Consiglio di Presidenza si considera validamente costituito anche in assenza di regolare convocazione con la presenza di tutti i suoi componenti.
6. In apertura di riunione, il Presidente, a propria discrezione, può proporre al Consiglio di Presidenza di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, da approvarsi con delibera del Consiglio di Presidenza.
7. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai componenti il Consiglio di Presidenza anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
8. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Presidenza può tenersi anche o solo in videoconferenza. Tale modalità è consentita a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Presidenza, (ii) ciascun partecipante sia in grado in tempo reale di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione, e (ii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

## **Art. 8 | Deliberazioni del Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio di Presidenza da parte dei suoi componenti non è delegabile.
2. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
3. In apertura di ogni riunione, il Presidente provvede a: (i) identificare il Segretario; (ii) accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza consiliare.
4. Le votazioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo a scrutinio palese. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente prevale.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

6. Per ogni riunione del Consiglio di Presidenza, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti, (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione e degli interventi, e (iv) le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Presidenza tramite posta elettronica entro la data della successiva riunione del Consiglio di Presidenza.
7. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza devono essere notificate all'Associazione, nella persona del Presidente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
8. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali è ammessa per tutti i componenti del Consiglio di Presidenza in carica alla data del Consiglio di Presidenza per il quale si richiede di accedere al relativo verbale.
9. Il rilascio di eventuali estratti del verbale di riferimento avviene a cura del Direttore Generale.

## **Art. 9 | Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti Elettivi**

1. La Commissione di Designazione è composta dagli ultimi tre Past-President dell'Associazione purché privi di incarichi politici, elettivi e non, e rappresentanti di Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi. Nell'impossibilità di uno o più degli ultimi tre Past-President di esser parte della Commissione di Designazione, si procede con la cooptazione (i) in primo luogo, del o dei Past-President precedenti a ritroso, e successivamente, se necessario, (ii) dei componenti in carica del Consiglio Generale più anziani d'età, con modalità decrescente, sino al completamento della terna.
2. La Commissione di Designazione opera anche in caso di temporaneo impedimento di uno dei tre componenti; in caso di impedimento di due o tutti i componenti o di impedimento definitivo di anche solo un componente si provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma precedente, sino a completare la terna.
3. La Commissione di Designazione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, su impulso del Past-President più anziano di carica fra quelli componenti la Commissione di Designazione, o in difetto, su impulso congiunto degli altri due componenti.
4. La Commissione di Designazione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica.
5. Le attività consultive della Commissione di Designazione hanno una durata massima di 8 (otto) settimane, decorrenti dalla data del suo insediamento, e devono coinvolgere un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci. Le attività consultive devono prevedere l'ammissione di modalità alternative all'audizione in presenza dei rappresentanti dei Soci - comunque in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze e anche modalità di consultazione scritta quali e-mail e lettere riservate.
6. Nella riunione di insediamento, la Commissione di Designazione invia: (i) comunicazione al Presidente del proprio formale insediamento e della propria effettiva composizione, (ii) comunicazione a tutti i Soci del calendario, costituito da un minimo di cinque date, per lo svolgimento delle attività consultive di cui al comma precedente, e (iii) comunicazione ai Soci Effettivi per sollecitare l'invio di eventuali autocandidature, con i relativi programmi, entro il termine delle prime due settimane delle attività consultive di cui al comma precedente.

7. In aggiunta ai possibili candidati le cui autocandidature sono state ricevute nelle prime due settimane, nel corso delle attività consultive, la Commissione di Designazione ha piena discrezionalità di fare emergere eventuali altri candidati alla carica di Presidente.
8. Eventuali candidati che abbiano certificato di raccogliere il consenso di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, calcolati con riferimento alla data d'insediamento della Commissione di Designazione, possono presentare la propria candidatura entro il termine finale delle attività consultive della Commissione di Designazione. La certificazione deve avvenire tramite documentazione sottoscritta dei Soci Effettivi sostenitori, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento di Attuazione dello Statuto ed entro la conclusione delle attività consultive.
9. La Commissione di Designazione richiede al Collegio Speciale dei Probiviri di verificare e rilasciare un parere in relazione al profilo professionale e personale, nonché ai requisiti morali e di onorabilità, oltre ai requisiti aggiuntivi richiesti dal presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, sui candidati che intende presentare al Consiglio Generale, in aggiunta a quei candidati che, ai sensi del comma precedente, hanno certificato di raccogliere il consenso di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
10. Al termine delle attività consultive la Commissione di Designazione redige una relazione finale di sintesi:
  - (i) sulle attività svolte nel corso della propria attività e delle relative consultazioni e sulle indicazioni emerse dalle attività consultive;
  - (ii) sulla presentazione sino a un massimo di 3 (tre) candidati, in aggiunta a quei candidati che, ai sensi del comma precedente, hanno certificato di raccogliere il consenso di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto;
  - (iii) sulle valutazioni svolte dal Collegio Speciale dei Probiviri rispetto ai candidati di cui al punto che precede.
11. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale tramite lettura da parte del più anziano di carica dei componenti della Commissione di Designazione. A tale adunanza del Consiglio Generale possono partecipare i candidati alla designazione, i quali hanno facoltà di rilasciare dichiarazioni programmatiche prima della votazione del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale designa quindi il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea all'interno dei candidati proposti dalla Commissione di Designazione.
12. La votazione del Consiglio Generale per l'identificazione del designato Presidente si svolge obbligatoriamente a scrutinio segreto, anche in caso di unico candidato, espresso con scheda recante, in caso di due o più candidati, l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico, e, in caso di candidato unico, la scelta fra approvazione o non approvazione della proposta della Commissione di Designazione. In caso di pluralità di candidati, ciascun componente il Consiglio Generale potrà votare un solo candidato.
13. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la maggioranza dei voti dei presenti alla riunione del Consiglio Generale, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

14. Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum deliberativo necessario:
  - (i) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;
  - (ii) in caso di due candidati, si ripete immediatamente la votazione; se anche in tale occasione non viene raggiunto il *quorum* deliberativo si procede ad aggiornare la riunione a una nuova data: entrambe le candidature si considerano respinte in caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo in detta terza votazione;
  - (iii) in caso di tre o più candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; se anche in tale occasione non viene raggiunto il *quorum* deliberativo si ripete immediatamente la votazione; laddove anche in tale occasione non venga raggiunto il *quorum* deliberativo si procede ad aggiornare la riunione a una nuova data: entrambe le candidature si considerano respinte in caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo in detta quarta votazione.
15. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio Generale, la Commissione di Designazione decade e se ne insedia una nuova, costituita come segue. In primo luogo dai Past-President precedenti a quelli componenti la Commissione di Designazione nella sua prima costituzione, procedendo a ritroso. Successivamente, se necessario, con i componenti del Consiglio Generale più anziani d'età, con modalità decrescente, sino al completamento della terna. L'iter procedurale per l'identificazione del Presidente designato si ripete secondo le disposizioni precedenti.
16. Non è ammessa la presentazione diretta di ulteriori candidature durante le adunanze del Consiglio Generale o dell'Assemblea.
17. Il Presidente, una volta designato dal Consiglio Generale - ovvero il Presidente in carica trascorso il primo biennio del proprio mandato - elabora il programma biennale di attività e individua tra i rappresentanti dei Soci Effettivi i Vice-Presidenti elettivi, cui eventualmente attribuire deleghe o incarichi finalizzati alla migliore attuazione del programma.
18. Il Presidente designato - ovvero quello in carica, trascorso il primo biennio del proprio mandato - deve comunicare in via riservata al Collegio Speciale dei Probiviri i nomi dei Vice-Presidenti elettivi che intende designare, al fine di acquisirne il parere sul profilo professionale e personale, etico e morale e verificarne il possesso del requisito del doppio inquadramento.
19. Successivamente, in una riunione comunque precedente l'Assemblea ordinaria elettiva, il Consiglio Generale delibera sul programma biennale di attività e sulla proposta di nomina dei Vice-Presidenti elettivi affinché l'Assemblea possa procedere con la nomina del Presidente, se previsto, dei Vice-Presidenti elettivi e del programma biennale di attività.
20. In caso di voto negativo, il Presidente designato - ovvero quello in carica, trascorso il primo biennio del proprio mandato - dovrà proporre al Consiglio Generale, in un successivo aggiornamento della riunione, Vice-Presidenti elettivi e programma biennale di attività, almeno in parte, differenti da quelli presentati in precedenza. Se il voto è ancora negativo, in caso di Presidente designato lo stesso non è più tale, una nuova Commissione di Designazione si insedia e il procedimento sopra descritto si ripete, mentre in caso di Presidente in carica, lo stesso propone, in una nuova riunione di Consiglio Generale, Vice-Presidenti elettivi e programma biennale di attività, almeno in parte, differenti da quelli presentati in precedenza.

21. Entro il 31 luglio l'Assemblea elegge con una votazione unica il Presidente, ove previsto, i Vice-Presidenti Elettivi e il programma biennale di attività proposto a maggioranza dei presenti e con voto a scrutinio segreto, espresso con scheda recante la scelta fra approvazione o non approvazione. Nel computo del *quorum* non si tiene conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
22. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo in Assemblea, si ripete immediatamente la votazione; se in tale occasione non viene raggiunto il *quorum* deliberativo si procede ad aggiornare l'Assemblea a una nuova data e se anche in tal caso non è stato raggiunto il *quorum* deliberativo, la delibera sul Presidente designato, se prevista, sul programma di attività e sulla nomina dei Vice-Presidenti elettivi si intende respinta. In tal caso si insedia una nuova Commissione di Designazione, ove prevista l'elezione del Presidente, e l'iter descritto nel presente articolo si ripete.

## **Art. 10 | Cariche Associative**

1. Possono candidarsi alle cariche associative solo coloro che:
  - (i) non abbiano riportato condanne iscritte nel Casellario Giudiziale, ancorché non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi quali lesive dell'immagine dell'Associazione e dell'organizzazione confederale;
  - (ii) non abbiano procedimenti penali in corso per i reati previsti nelle delibere di Giunta confederale del 10 settembre 1992 (Direttiva di Attuazione del Codice Etico Confederale) e del 28 gennaio 2010 (Delibera per la tutela della trasparenza nelle associazioni del Mezzogiorno) e loro successive modifiche o integrazioni;
  - (iii) non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla delibera della Giunta confederale del 12 marzo 2003 (Delibera della Giunta confederale su cariche associative e incarichi politici) e sue successive modifiche o integrazioni;
  - (iv) non siano soggetti a misure interdittive dal ricoprire cariche pubbliche.
2. Non possono altresì candidarsi o comunque ricoprire qualsiasi carica associativa coloro che ricoprono incarichi politici, elettivi e non (comprendendosi per tali anche la mera candidatura per qualsiasi tipo di elezione politica e/o l'assunzione di qualsivoglia posizione in un partito o in un movimento politico), anche secondo quanto previsto dalla Normativa di Sistema.
3. Per poter ricoprire cariche elettive negli Organi Associativi o il ruolo di Presidente in una Articolazione Interna, i rappresentanti dei Soci Effettivi devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
4. Il possesso dei requisiti per l'accesso alle cariche associative è accertato, sulla base di una specifica dichiarazione del Socio Effettivo, al momento della candidatura del proprio rappresentante dal Collegio Speciale dei Probiviri.

5. Per l'accesso alle cariche dei componenti del Consiglio di Presidenza è richiesto il "doppio inquadramento" del Socio Effettivo di cui il componente è rappresentante, ossia il soddisfacimento delle seguenti condizioni, anche in base alle risultanze delle visure camerali e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, paragrafo 1, numero 1):
  - (i) adesione a Confindustria Bergamo e all'associazione di settore competente, dell'impresa o dell'unità locale del Socio Effettivo, con il maggior numero di dipendenti, situata all'interno della Provincia di Bergamo, nonché
  - (ii) nel solo caso in cui l'impresa o unità locale del Socio Effettivo con il maggior numero di dipendenti sia ubicata al di fuori della Provincia di Bergamo, adesione della stessa all'associazione territoriale e di settore di Confindustria competenti.
6. Il requisito del "doppio inquadramento" deve sussistere per il Socio Effettivo di riferimento:
  - (i) per quanto riguarda il Presidente, al momento della autocandidatura, o della candidatura da parte della Commissione di Designazione;
  - (ii) per quanto riguarda i Vice-Presidenti elettivi, al momento dell'elezione in Assemblea;
  - (iii) per quanto riguarda il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, al momento dell'elezione nell'Articolazione Interna competente.
7. Il requisito del "doppio inquadramento" deve essere certificato dal Collegio Speciale dei Probiviri. In caso di insussistenza del requisito, il Socio Effettivo di cui l'interessato è rappresentante deve regolarizzare la propria posizione, presentando le necessarie domande di adesione entro 7 (sette) giorni.
8. Decorso inutilmente tale termine:
  - (i) l'autocandidatura non è procedibile;
  - (ii) in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni della Commissione di Designazione, la candidatura non è procedibile;
  - (iii) il Vice-Presidente elettivo designato non è eleggibile;
  - (iv) i candidati alla carica di Presidente del Comitato Piccola Industria o di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori non sono eleggibili nell'organo dell'Articolazione Interna competente.
9. La mancata certificazione del Collegio Speciale dei Probiviri rende improcedibile la candidatura.
10. Il possesso dei requisiti per l'accesso alle cariche associative deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica.
11. In caso di perdita del requisito del "doppio inquadramento" per i Soci Effettivi i cui rappresentanti si siano candidati ovvero ricoprano una carica associativa che ne richiede il rispetto, il Collegio Speciale dei Probiviri deve invitare il Socio Effettivo interessato a regolarizzare entro 30 (trenta) giorni il requisito del "doppio inquadramento" e, qualora questo non avvenga, dichiarare la decadenza dalla carica dei rappresentanti, senza possibilità di rielezione per due mandati successivi.

12. Il soggetto che ricopre una carica associativa decade dalla stessa, a titolo esemplificativo e non esclusivo, al ricorrere di anche una sola delle seguenti circostanze:
  - (i) perdita dei requisiti di moralità;
  - (ii) grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica;
  - (iii) mancato intervento alle rispettive riunioni per tre volte consecutive o alla metà delle riunioni indette in ciascun anno solare, senza giustificato motivo, da comunicarsi prima dell'inizio della relativa riunione;
  - (iv) per quanto riguarda i Probiviri, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno la metà delle riunioni indette in ciascun anno solare;
  - (v) decadenza dalla posizione aziendale richiesta per la carica ricoperta in riferimento al Socio specifico nei confronti del quale tale requisito sussisteva al momento della nomina;
  - (vi) motivi tali da rendere incompatibile, impossibile o inappropriata la permanenza nella carica ricoperta.
13. I titolari di cariche associative devono prontamente comunicare al Collegio Speciale dei Probiviri il verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente comma e, se del caso, presentare prontamente le proprie dimissioni dalla carica.
14. In caso di mancanza di dimissioni spontanee, il Collegio Speciale dei Probiviri delibera l'immediata decadenza della carica associativa, anche su istanza dell'Organo Associativo ovvero dell'organo dell'Articolazione Interna di appartenenza. Avverso detta decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale dei Probiviri.
15. Nei casi di decadenza sanciti dal Collegio Speciale dei Probiviri la mancata rieleggibilità è disposta per almeno due mandati successivi.
16. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento virtuoso a tutela dei valori etici del sistema associativo. È facoltà del Collegio Speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

## **Art. 11 | Sostituzione nelle cariche associative**

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto o del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, in qualsiasi caso di cessazione da una carica associativa, si deve procedere alla sostituzione del componente cessato.
2. Nel caso in cui uno o più Vice-Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone una proposta al Consiglio Generale per la cooptazione dei sostituti, previa verifica dei requisiti da parte del Collegio Speciale dei Probiviri. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del componente cessato. Della nuova nomina viene data comunicazione alla prima Assemblea utile.
3. Il titolare di una carica associativa che voglia rinunciare alla stessa deve darne comunicazione scritta all'Organo Associativo ovvero all'organo dell'Articolazione Interna di appartenenza. La rinuncia di una carica associativa ha effetto se rimane in carica la maggioranza dell'Organo Associativo ovvero dell'organo dell'Articolazione Interna o, in caso contrario, dal momento in cui l'Organo Associativo ovvero l'organo dell'Articolazione Interna è ricostituito.

4. La cessazione della carica, per qualsiasi motivo determinata, da parte del Presidente o del Presidente di una Categoria Merceologica ha effetto immediato in presenza del Vice-Presidente più anziano di età che ne può assumere le funzioni; in mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente o del nuovo Presidente della Categoria Merceologica.
5. Con riferimento a tutti gli altri Organi Associativi e alle Articolazioni Interne - ad eccezione del Presidente - in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione determinata, si provvede con il subentro del primo dei non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione da parte dell'organo competente. In caso di subentro, a parità di voti assume la carica il primo dei non eletti con maggiore anzianità di età.
6. I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.
7. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

## **Art. 12 | Formazione delle liste per le elezioni**

1. Le liste per l'elezione degli Organi Associativi e delle Articolazione Interne sono formate sulla base di candidature.
2. Per i Probiviri e il Collegio dei Revisori, le candidature possono avvenire anche su sollecitazione del Presidente.
3. Il Collegio Speciale dei Probiviri verifica i requisiti dei candidati alle cariche elettive degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne. Avverso l'esclusione dalle liste elettorali è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale dei Probiviri.
4. Al fine di incentivare una sana competizione elettorale e un'ampia partecipazione dei Soci alla vita associativa, è opportuno che il numero dei candidati sia superiore al numero di seggi da ricoprire. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, il Collegio Speciale dei Probiviri, accertata l'impossibilità di allargare la competizione elettorale, può convalidare la presentazione di un numero di candidati pari al numero dei seggi da assegnare, ovvero, in mancanza di un adeguato numero di candidati, la conseguente diminuzione del numero di seggi da assegnare.
5. In ogni caso il numero di preferenze esprimibili non può eccedere i 2/3 dei seggi da assegnare. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda elettorale.

## **Art. 13 | Probiviri: ricorsi, costituzione dei collegi arbitrali, istruttoria e decisioni**

1. Sia il Collegio Arbitrale sia il Collegio Speciale sono regolarmente costituiti con la presenza di 2/3 dei componenti e deliberano a maggioranza.
2. Il Collegio Arbitrale e il Collegio Speciale si avvalgono di una propria segreteria tecnica affidata al Direttore Generale o, su sua proposta, ad altra risorsa interna all'Associazione. La segreteria raccoglie le, e cura la tenuta delle, delibere del Collegio Arbitrale e del Collegio Speciale, che sono consultabili dai Soci una volta cancellati i riferimenti alle parti interessate.

3. Tutte le procedure avanti i Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
4. La procedura avanti il Collegio Arbitrale dei Probiviri è così regolata:
  - (i) il ricorso è presentato alla segreteria dei Probiviri entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dei fatti ritenuti pregiudizievoli o dalla loro divulgazione pubblica e, in caso di appello, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della decisione tramite posta elettronica certificata;
  - (ii) il ricorso deve indicare in dettaglio le ragioni del ricorrente e le conseguenti richieste di intervento;
  - (iii) il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare un deposito cauzionale pari all'importo deliberato dal Collegio Speciale dei Probiviri all'inizio del loro mandato, fino ad un massimo di dieci volte il Contributo Associativo Ordinario minimo, e allegare al ricorso copia della ricevuta di avvenuto bonifico. Il deposito cauzionale è restituito al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario viene destinato al finanziamento di borse di studio o iniziative formative;
  - (iv) la segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, la quale entro i 30 (trenta) giorni successivi deve presentare le proprie controdeduzioni;
  - (v) nei 10 (dieci) giorni successivi il Collegio Arbitrale si costituisce formalmente, nomina il proprio presidente e apre la fase istruttoria;
  - (vi) la ricusazione di un Proboviro è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile per la ricusazione di giudici o arbitri; la decisione è rimessa al Collegio Speciale dei Probiviri. In tal caso, il Collegio Speciale dei Probiviri individuerà il sostituto fra i restanti Probiviri.
5. Il Collegio Arbitrale dei Probiviri decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori, può disporre audizioni personali e richiedere l'esibizione di documenti.
6. Il Collegio Arbitrale dei Probiviri giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato a maggioranza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 (trenta) giorni. Il Proboviro dissenziente ha facoltà di far constare il proprio dissenso nel relativo verbale.
7. Il lodo è comunicato alle parti con messaggio di posta elettronica certificata entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione.
8. Trascorso inutilmente il termine massimo per la decisione, la parte interessata può presentare istanza di caducazione degli atti per superamento del termine. In tal caso, il procedimento arbitrale riprende i propri lavori con la costituzione di un collegio composto dal Collegio Speciale dei Probiviri.
9. In caso di meri errori materiali, il lodo è corretto d'ufficio o su istanza di parte dallo stesso Collegio Arbitrale dei Probiviri.
10. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono appellabili, nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla notificazione all'interessato tramite posta elettronica certificata, esclusivamente avanti i Probiviri confederali.
11. I Probiviri confederali, su richiesta del Collegio Arbitrale dei Probiviri, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie.

12. La decisione del Collegio Speciale può essere impugnata entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di notificazione all'interessato tramite posta elettronica certificata, con ricorso promosso avanti il Collegio Arbitrale. La decisione sul ricorso è assunta dal Collegio Arbitrale nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo accertamento di grave e irreparabile pregiudizio da parte dei Probiviri giudicanti.

## **Art. 15 | Cessazione del rapporto associativo**

1. Il Socio che voglia esercitare il diritto di recesso dall'Associazione deve inviare apposita comunicazione, all'attenzione del Presidente, tramite messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il recesso esercitato dal Socio, che non sia riconducibile alle fattispecie disciplinate dal comma successivo, ha efficacia a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello nel quale il recesso è notificato all'Associazione, se tale notifica avviene entro il 30 di settembre. Diversamente, l'efficacia del recesso decorre dal primo giorno del secondo anno solare successivo alla notifica. Sino all'efficacia del recesso, il Socio mantiene tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Associazione, compreso quello di versare i Contributi Associativi.
3. In caso di voto contrario su delibere di modifica dello Statuto, il Socio può esercitare il diritto di recesso dall'Associazione; in tal caso il recesso ha efficacia della data di ricezione dalla comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
4. Dalla data di efficacia del recesso consegue la cessazione di ogni diritto e obbligo derivanti dalla qualifica di Socio, fatta eccezione per la corresponsione - se non ancora versati - ovvero al trattenimento da parte dell'Associazione - se già corrisposti - dei Contributi Associativi di competenza calcolati pro quota sino alla data nel quale il recesso ha efficacia.
5. La perdita dei requisiti richiesti per la qualifica di Socio, la presenza di cause oggettivamente ostative al mantenimento del rapporto associativo o la cessazione dell'attività, comporta l'immediata risoluzione del rapporto associativo. La risoluzione decorre dalla data di comunicazione da parte del Socio interessato delle predette circostanze ovvero, dalla data di deliberazione del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza sentito il Socio interessato.
6. Dalla risoluzione del rapporto associativo consegue la cessazione di qualsiasi diritto e obbligo derivanti dalla qualifica di Socio, fatta eccezione per la corresponsione - se non ancora versati - ovvero al trattenimento da parte dell'Associazione - se già corrisposti - dei Contributi Associativi di competenza dell'anno solare calcolati pro quota sino alla data nel quale la risoluzione ha efficacia.
7. Con la cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto associativo, le persone fisiche rappresentanti del Socio o comunque allo stesso connesse che ricoprano cariche o incarichi dell'Associazione o del Sistema Confindustria decadono dalle relative cariche o incarichi.

## Art. 16 | Sanzioni

1. Qualsiasi violazione da parte di un Socio dei propri obblighi associativi è sanzionata in rapporto alla gravità dell'inadempimento o dell'omissione, sentito il Socio interessato, secondo le previsioni che seguono:
  - (i) censura del Presidente, orale o scritta, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere ricondotti alla violazione del Codice Etico e dei Valori Associativi ovvero violazione o omissione di principi associativi, comunicata, a discrezione del Presidente, agli Organi Associativi o nelle Articolazioni Organizzative di riferimento;
  - (ii) sospensione del rapporto associativo per una durata massima di 12 (dodici) mesi - deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza - in caso di morosità nel pagamento dei Contributi Associativi, protratta per almeno 12 (dodici) mesi, ad eccezione della definizione di piani di rientro nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. La sospensione ai sensi del presente comma ha efficacia dalla notifica al Socio interessato con posta elettronica certificata, con contestuale sospensione di ogni diritto derivante dalla qualifica di Socio, fermo restando l'obbligo di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di Socio, compresa la corresponsione dei Contributi Associativi;
  - (iii) risoluzione immediata del rapporto associativo, deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, in caso di:
    - a. gravi violazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi;
    - b. gravi violazioni degli obblighi associativi, quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile;
    - c. morosità contributiva in atto da almeno 24 (ventiquattro) mesi;
    - d. attivazione di una controversia giudiziaria contro l'Associazione senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni per la risoluzione della conflittualità.La risoluzione del rapporto associativo ai sensi del presente comma ha efficacia dalla delibera del Consiglio Generale. Dalla risoluzione del rapporto associativo, notificata al Socio interessato con posta elettronica certificata, consegue la cessazione di ogni diritto e obbligo derivanti dalla qualifica di Socio, fatta eccezione per la corresponsione - se non ancora versati - ovvero al trattenimento da parte dell'Associazione - se già corrisposti - dei Contributi Associativi calcolati pro quota sino alla data nel quale la risoluzione ha efficacia.
2. Avverso le sanzioni di cui al precedente comma è ammesso in ogni caso ricorso al Collegio Arbitrale dei Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto a pena di decadenza, tramite posta elettronica certificata, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla notifica della sanzione al soggetto interessato.



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# **CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI**

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

# CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI

*Testo approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 2014*

## PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le best practice a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

0

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la vision di Confindustria definita nello statuto: "Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese".

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli Stakeholder)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

## CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la vision confindustriale.

### **1. Rappresentanza**

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

### **2. Identità associativa**

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

### **3. Responsabilità**

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti Stakeholder.

### **4. Legalità e regole associative**

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

### **5. Accountability**

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

### **6. Etica e trasparenza**

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli Stakeholder, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

### **7. Sostenibilità, innovazione, competitività**

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro

produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

## **8. Relazioni con gli Stakeholder**

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli Stakeholder, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

## **9. Sistema**

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

## **CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)**

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli Stakeholder e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi. Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

### **1. Imprese (associate e non associate)**

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale. Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

### **2. Universo associativo**

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza. Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi. Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

### **3. Risorse umane**

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale. Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale. Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate. In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

### **4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)**

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative. Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

### **5. Parti sociali**

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale. Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

## **6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)**

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

## **7. Comunità e territorio**

In una logica di corporate citizenship, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali. Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

## **8. Ambiente**

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, asset fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la green economy sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente. Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

## CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti Stakeholder.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

### **Imprenditori associati**

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di vendor rating, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a

comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti

- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

### **Imprenditori che rivestono incarichi associativi**

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti Stakeholder, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

### **Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni**

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato

- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

## **Dipendenti**

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli Stakeholder affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO CONFEDERALE

Approvata dalla Giunta confederale il 10 settembre 1992

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

## **DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO**

La Giunta, nell'esercizio delle sue attribuzioni previste dall'art. 27, lett. g) dello statuto, allo specifico scopo di salvaguardare l'immagine dell'imprenditoria rappresentata,

### **considerato che**

- l'Organizzazione imprenditoriale, quale componente attiva della società, intende contribuire alla crescita del Paese non solo in termini di produzione di ricchezza, ma anche, e soprattutto, in una dimensione di costante miglioramento qualitativo della vita collettiva, attraverso comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo
- detto contributo può realizzarsi solo con l'impegno e la partecipazione di tutte le componenti del sistema della rappresentanza e di tutti gli imprenditori facenti parte di esso

### **premessi, in coerenza a tali principi, che**

- Confindustria si è dotata di un Codice etico, approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 1991
- ogni componente è, quindi, tenuta ad adottare il Codice etico e ad ispirare ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla sua osservanza tutti gli associati
- ogni componente è tenuta ad istituire il Collegio dei Probiviri con attribuzioni analoghe e raccordate a quelle dei Probiviri di Confindustria
- e, conseguentemente, in aderenza a tali impegni tutto il Sistema deve attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, sviluppando azioni coerenti
- ogni associato deve tener conto, in ogni suo comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria rappresentata

### **approva la seguente Direttiva di applicazione**

1. I Probiviri di Confindustria, in forza dell'art. 43, comma V, dello statuto, hanno il potere di disporre la decadenza delle cariche del Sistema confederale per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
2. I Probiviri debbono comunque disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui ad apposita specifica formulata da questa stessa Giunta, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza, in quanto
  - volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell'azione della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giudiziaria
  - contrari all'ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza nonché ai principi di tutela del patrimonio
  - consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico.
3. Per le ipotesi di reato predette, i Probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini

della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.

4. I Probiviri, in forza dell'art. 43, comma V, dello statuto, devono prendere in esame qualsiasi richiesta venga loro proposta da:
  - Presidente confederale
  - Consiglio direttivo
  - Giunta
  - Associazioni confederate che dispongano di almeno il 15% dei voti totali spettanti al complesso degli associati.
5. I Probiviri confederali sono legittimati ad intervenire in via surrogatoria qualora sia mancata l'iniziativa e/o la pronuncia dei Probiviri della componente interessata.
6. In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, i Probiviri debbono disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia ovvero della richiesta.

I comportamenti richiesti sono dovuti e le procedure previste diventano operative a partire dalla data di approvazione della presente delibera.

\* \* \*

### **Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia**

- Peculato (*art. 314 c.p.*)
- Concussione (*art. 317 c.p.*)
- Corruzione
  - corruzione (*propria del pubblico ufficiale*), limitatamente all'ipotesi aggravata (*art. 319 bis c.p.*)
  - corruzione in atti giudiziari (*art. 319 ter c.p.*)
  - pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (*art. 321 c.p.*)
- Violazione dei sigilli commessa dal custode (*art. 349, II comma c.p.*)
- Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (*art. 368 c.p.*)
- Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale (*artt. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.*), limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti
- Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (*art. 380 c.p.*)
- Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 386 c.p.*)

### **Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso**

- A. DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA
  - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 437 c.p.*)
  - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (*art. 440 c.p.*)
- B. DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
  - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione (*art. 499 c.p.*)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 513 c.p.*)

#### C. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

- Rapina (*art. 628 c.p.*)
- Estorsione (*at. 629 c.p.*)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (*art. 630 c.p.*)
- Riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*)
- Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*)

#### D. REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942

- Bancarotta fraudolenta (*artt. 216 e 223 c.p.*)

### **Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico**

- Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma III (*art. 270 c.p.*)
- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (*art. 279/bis c.p.*)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (*art. 280 c.p.*)
- Attentato contro la costituzione dello Stato (*art. 283 c.p.*)
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (*art. 284 c.p.*)
- Devastazione, saccheggio e strage (*art. 285 c.p.*)
- Guerra civile (*art. 286 c.p.*)
- Usurpazione di potere politico o di comando militare (*art. 287 c.p.*)
- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (*art. 288 c.p.*)
- Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla fattispecie di cui al comma I (*art 289 c.p.*)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della fattispecie di cui al comma IV a meno che non si sia verificata la morte (*art. 289 bis c.p.*)
- Pubblica istigazione e apologia (*art. 303 c.p.*)
- Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 305 c.p.*)
- Banda armata: formazione e partecipazione (*art. 306 c.p.*)
- Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art 416 c.p.*)
- Associazione di tipo mafioso (*art. 416 bis c.p.*)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 D.P.R. n. 309/1990*)

**Approvata dalla Giunta confederale il 10 settembre 1992**



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# **DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE ASSOCIAZIONI DEL MEZZOGIORNO**

Approvata dalla Giunta confederale del 28 gennaio 2010

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

## **DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO**

### **Premesso che**

- costituisce patrimonio storico dell'Organizzazione confederale una decisa azione di contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione delle attività malavitose nelle normali dinamiche economico-produttive
- in questa direzione nel 1991 Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate di un Codice etico, quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l'integrità dei comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità, come associati e come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna
- nel 1992 la Giunta ha adottato una delibera di attuazione, ad ulteriore rafforzamento delle previsioni del Codice etico, sancendo la decadenza dalle cariche per coloro che fossero dichiarati responsabili, con sentenza di secondo grado, di reati particolarmente lesivi dell'immagine imprenditoriale, tra i quali sono compresi quelli legati alla partecipazione ad attività malavitose
- nel settembre del 2007 Confindustria Sicilia ha assunto una specifica delibera ad integrazione del Codice etico per impegnare gli associati a denunciare direttamente o con l'assistenza del sistema ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui fossero soggetti passivi, prevedendo l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale condotta
- continuano le iniziative assunte dalle organizzazioni del Mezzogiorno per contrastare i fenomeni estorsivi con campagne di comunicazione e accordi con le istituzioni come quelle della Confindustria Campania, Calabria e dell'Associazione di Napoli
- Confindustria condivide le valutazioni emerse nella Commissione Mezzogiorno che evidenziano che è sulla sfida del rafforzamento delle condizioni di libertà economica che si giocano le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno.  
Ed è su questo fronte che gli imprenditori possono giocare un ruolo fondamentale, essendo acquisito che per un efficace contrasto alle frequenti aggressioni che la criminalità organizzata porta alle attività imprenditoriali non è sufficiente, infatti, il solo l'intervento delle istituzioni.  
Occorre, anche una decisa presa di coscienza della complessità e gravità del fenomeno da parte del mondo delle imprese e in particolare delle Associazioni territoriali del Mezzogiorno che aderiscono a Confindustria, cui spetta il compito di porre in essere iniziative idonee ad affiancare l'impegno preminente delle istituzioni
- la Commissione Mezzogiorno, dopo ampia discussione, ha ritenuto necessario approvare, il 13 gennaio 2010, la delibera che sottopone alla Giunta per uniformare le politiche e le iniziative del sistema nel campo della legalità in tutte le regioni del Mezzogiorno, individuando dei modelli comportamentali cui ogni associato deve attenersi
- Confindustria ritiene fondamentale rinnovare il proprio impegno e quello delle sue componenti maggiormente coinvolte per contrastare la malavita organizzata e i suoi tentativi di aggredire e penetrare nel sistema economico produttivo sano

**la Giunta delibera le seguenti norme speciali di attuazione del Codice etico del 19 giugno 1991 e della delibera di applicazione dello stesso del 10 settembre 1992 per le Associazioni del Mezzogiorno**

- costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati alle organizzazioni del Mezzogiorno, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione all'Associazione di riferimento di aver subito un'estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbiano limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali
- eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi della Confindustria, con la conseguenza che i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione dovranno valutarli ed eventualmente procedere all'applicazione delle sanzioni statutariamente previste
- i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione del Mezzogiorno, alla luce di quanto sopra stabilito, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei soci e possono proporre - d'intesa con i Probiviri confederali incaricati di analoghe funzioni - agli organi competenti dell'Associazione, in casi specifici, le seguenti sanzioni:

**espulsione dell'impresa  
nel caso di**

1. condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all'articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203)
2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'imprenditore

**sospensione dell'impresa  
nel caso di**

1. irrogazione in capo all'impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di sicurezza
2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente legati all'impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Associazione la propria autosospensione.

## **La Giunta, inoltre, delibera che**

- le imprese del Mezzogiorno all'atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, dovranno sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione, attraverso i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, ad effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti. A tale scopo le Associazioni potranno stipulare specifici Protocolli con Enti istituzionali ed Autorità amministrative per favorire la comunicazione di informazioni tra le stesse e la Confindustria.
- le Associazioni del Mezzogiorno sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che vedano le imprese associate parte lesa o imputata
- le stesse organizzazioni, insieme a Confindustria, si impegnano a prevedere strumenti e forme di comunicazione interna per rendere edotte le imprese associate dei contenuti della suddetta delibera
- le precedenti disposizioni sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutte le Associazioni territoriali del Mezzogiorno, integrando automaticamente le rispettive normative di riferimento.

***Approvata dalla Giunta confederale del 28 gennaio 2010***



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE E INCARICHI POLITICI

Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

## **DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI**

La Giunta, nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi

- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del Sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

### **delibera quanto segue**

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del Sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della

- nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale
- formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale
- assunzione di:
  - incarichi non elettivi di contenuto politico
  - posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali.

3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995

***Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003***



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

---

# REGOLAMENTO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Bergamo  
del 26 novembre 2024

---



[www.confindustriabergamo.it](http://www.confindustriabergamo.it)

## **Art. 1 | Le Categorie Merceologiche**

1. I Soci Effettivi di Confindustria Bergamo, così come definiti dallo Statuto dell'Associazione, sono suddivisi in Categorie Merceologiche. Le Categorie Merceologiche rappresentano i principali settori merceologici tra i Soci Effettivi e sono finalizzate alla trattazione di questioni di particolare interesse delle imprese che vi appartengono per la rappresentazione delle loro esigenze all'interno di Confindustria Bergamo.
2. Ciascuna Categoria Merceologica deve rappresentare un significativo numero di Soci.
3. È competenza del Consiglio Generale la costituzione, modificazione o scioglimento delle Categorie Merceologiche in conformità alle necessità organizzative dell'Associazione.
4. Le norme di composizione, regolamentazione e funzionamento delle Categorie Merceologiche sono disciplinate dal presente Regolamento, come approvato dal Consiglio Generale ovvero da apposite deliberazioni di quest'ultimo.
5. Il Socio Effettivo, in sede di presentazione della domanda di adesione all'Associazione, indica la Categoria Merceologica di cui intenda far parte, in relazione all'attività svolta in via prevalente. Nel merito della richiesta delibera il Consiglio Generale, sentito obbligatoriamente in via preventiva il parere non vincolante del Presidente della Categoria Merceologica di riferimento, nel rispetto del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo. Per tutta la durata del rapporto associativo, il Socio Effettivo può chiedere al Presidente di Confindustria Bergamo, tramite posta elettronica indirizzata al Direttore Generale dell'Associazione, di modificare la Categoria Merceologica di Confindustria Bergamo.
6. Ciascun Socio Effettivo può aderire a un'unica Categoria Merceologica.

## **Art. 2 | Scopi delle Categorie Merceologiche**

1. Le Categorie Merceologiche di Confindustria Bergamo hanno lo scopo di:
  - (i) rendere più efficace la tutela degli interessi dei Soci Effettivi e migliorare il perseguimento degli scopi associativi;
  - (ii) esprimere la volontà dei Soci Effettivi che vi appartengono e rappresentarne le esigenze negli Organi Associativi e nelle altre Articolazioni Interne di Confindustria Bergamo;
  - (iii) sviluppare lo spirito di solidarietà fra i Soci Effettivi che vi appartengono e favorire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Associazione.

## **Art. 3 | Attività delle Categorie Merceologiche**

1. Al fine di realizzare i propri scopi, ciascuna Categoria Merceologica, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - (i) porre in essere tutte le attività direttamente e indirettamente necessarie per il raggiungimento e la diffusione fra i Soci Effettivi degli obiettivi e degli indirizzi di attività del programma presidenziale dell'Associazione;
  - (ii) partecipare alla stesura della bozza del Bilancio Preventivo dell'Associazione;
  - (iii) su richiesta del Consiglio di Presidenza, partecipare agli eventuali gruppi di lavoro costituiti da quest'ultimo per l'approfondimento e l'analisi di specifiche tematiche;

- (iv) studiare, analizzare e proporre istanze e progetti di interesse per la specifica Categoria Merceologica al Presidente dell'Associazione;
  - (v) interagire con gli Organi Associativi e le altre Articolazioni Interne dell'Associazione;
  - (vi) interagire con gli Organi Associativi e le altre Articolazioni Interne dell'Associazione;
  - (vii) interagire con le associazioni di categoria, le organizzazioni, gli enti e i soggetti di riferimento del Sistema Confindustria.
2. Resta in ogni caso inteso che qualsivoglia attività posta in essere da ciascuna Categoria Merceologica e dagli Organi della stessa deve necessariamente avvenire (i) nel rispetto dello Statuto di Confindustria Bergamo, del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo, del Codice Etico e dei Valori Associativi, della Normativa di Sistema e degli scopi e delle attività dell'Associazione; (ii) in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di attività del programma presidenziale dell'Associazione e (iii) previa informativa al Presidente di Confindustria Bergamo, anche tramite coordinamento con il proprio Segretario, così come individuato ai sensi del successivo articolo 4.

## **Art. 4 | Organi delle Categorie Merceologiche**

1. Sono Organi delle Categorie Merceologiche:
  - (i) l'Assemblea;
  - (ii) il Consiglio di Categoria, qualora istituito;
  - (iii) il Presidente;
  - (iv) i Vice-Presidenti.
2. Il Direttore Generale dell'Associazione è Segretario di ciascuna Categoria Merceologica, con facoltà di delega di tale qualifica e ruolo esclusivamente a personale dipendente dell'Associazione stessa.
3. Al Segretario è affidato, in generale, il compito di coordinamento, organizzazione e supervisione delle attività di ciascuna Categoria Merceologica predisponendo ogni azione conseguente, con l'obbligo di partecipazione alle riunioni degli Organi delle Categorie Merceologiche svolgendone le funzioni di segretario.
4. È obbligo di tutti gli Organi delle Categorie Merceologiche informare preventivamente, coinvolgere e tenere costantemente aggiornato il Segretario su qualsivoglia attività dagli stessi posta in essere nell'espletamento del proprio mandato e di tutte le attività della Categoria Merceologica.

## **Art. 5 | Assemblea**

1. Sono competenze esclusive dell'Assemblea della Categoria Merceologica:
  - (i) la determinazione gli indirizzi strategici dell'attività della Categoria Merceologica stessa;
  - (ii) negli anni dispari, eleggere il Presidente, con mandato quadriennale, approvandone il relativo programma;
  - (iii) negli anni dispari, istituire un Consiglio di Categoria definendone il numero dei componenti e nominandoli con mandato biennale;

- (iv) qualora non abbia istituito il Consiglio di Categoria, negli anni dispari, eleggere i Vice-Presidenti, tramite votazione unica, su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero - comunque massimo di due - e ai connessi nominativi, con mandato biennale;
  - (v) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dagli altri Organi delle Categorie Merceologiche o dagli altri Organi Associativi;
  - (vi) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
2. L'Assemblea si svolge in via ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno dispari per gli adempimenti elettivi di cui al comma precedente nonché gli altri eventuali argomenti posti all'ordine del giorno.
  3. In tutti i casi di ulteriore convocazione, l'Assemblea è convocata in via straordinaria, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, e si costituisce e delibera con i medesimi *quorum* previsti per l'Assemblea ordinaria.
  4. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica. Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi di Confindustria Bergamo.
  5. I Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica che non sono in regola con gli obblighi associativi di Confindustria Bergamo possono comunque assistere all'Assemblea ma senza diritto di intervento, di voto e di elettorato passivo.
  6. I Soci Effettivi per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo con Confindustria Bergamo non possono partecipare all'Assemblea.
  7. All'Assemblea possono altresì assistere, con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore Generale di Confindustria Bergamo nonché il Segretario se diverso da quest'ultimo.
  8. È facoltà del Presidente della Categoria Merceologica invitare all'Assemblea persone con competenze utili alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno, ovvero dipendenti di Confindustria Bergamo.
  9. I Soci Effettivi sono rappresentati nell'Assemblea da propri rappresentanti legali in possesso dei requisiti di rappresentanza generale oppure, su loro delega, da propri amministratori, institori o dipendenti a tempo indeterminato ancorché non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante. La delega deve contenere i dati del Socio Effettivo delegante e del soggetto delegato, il rapporto societario o aziendale del rappresentante rispetto al Socio e l'indicazione dell'Assemblea della specifica Categoria Merceologica cui la delega si riferisce.
  10. I Soci Effettivi possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Effettivo aderente alla medesima Categoria Merceologica, nella persona del rispettivo rappresentante o delegato. La delega deve contenere i dati del Socio Effettivo delegante e del rappresentante del Socio delegato, il rapporto societario o aziendale rispetto al Socio Effettivo delegato e l'indicazione della Assemblea cui la delega si riferisce. La delega non può essere rilasciata a Soci che non siano in regola con i doveri associativi di Confindustria Bergamo o per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo.

11. Ciascun Socio Effettivo non può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio, a eccezione di Soci appartenenti a un medesimo gruppo societario - per tali intendendosi Soci (i) controllati da, o controllanti, una medesima persona giuridica ovvero (ii) controllati da una o più medesime persone fisiche, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, primo comma, numeri 1) e 2) - i quali possono ricevere deleghe anche da tutti gli altri Soci appartenenti al medesimo gruppo societario.
12. La delega deve essere consegnata all'Associazione, indirizzata al Presidente della Categoria Merceologica, perentoriamente entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea. In caso di convocazione in via d'urgenza, la delega deve essere consegnata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea.
13. I voti attribuiti a ciascun Socio in Assemblea sono i medesimi attribuitigli per la partecipazione all'Assemblea di Confindustria Bergamo.
14. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente della Categoria Merceologica, in via autonoma.
15. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente della Categoria Merceologica ogni volta che ne facciano richiesta Soci Effettivi aderenti alla stessa e che rappresentino almeno un 1/10 (un decimo) del totale dei voti validamente esercitabili in Assemblea. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della richiesta.
16. In caso di inerzia del Presidente della Categoria Merceologica, l'Assemblea può essere convocata da uno dei Vice-Presidenti, in via autonoma.
17. L'Assemblea viene convocata mediante posta elettronica da inviarsi a tutti gli aventi diritto e al Presidente di Confindustria Bergamo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la prima convocazione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) dell'adunanza, salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza. L'avviso di convocazione deve altresì indicare la data, l'orario e il luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale), salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza, per la seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere indetta almeno un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza assembleare. La convocazione in via d'urgenza non è ammessa per Assemblee aventi ad oggetto argomenti relativi ad adempimenti elettorali.
18. In apertura dell'Assemblea, il suo Presidente può proporre di modificare l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, con approvazione da parte dell'Assemblea stessa.
19. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 3 (tre) giorni antecedenti la data della prima convocazione.
20. Se previsto nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può tenersi anche o solo in videoconferenza, a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, (ii) ciascun partecipante in tempo reale sia in grado di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché possa ricevere, trasmettere e visionare la documentazione e (iii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

21. L'Assemblea è validamente costituita (i) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica che siano portatori di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, e (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi partecipanti, indipendentemente dai voti complessivi validamente esercitabili dagli stessi, anche con riferimento ad adempimenti elettorali.
22. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Categoria Merceologica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
23. In apertura di ogni Assemblea, il suo Presidente provvede a: (i) identificare il Segretario, (ii) accertare il diritto di partecipazione dei Soci presenti, il numero di voti di cui sono portatori, anche per delega, la validità delle eventuali deleghe nonché la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza assembleare.
24. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validamente esercitabili dai Soci Effettivi presenti.
25. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
26. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce per ciascuna adunanza le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per la registrazione delle espressioni di voto.
27. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto, anche per coloro che eventualmente partecipano all'Assemblea tramite collegamento in videoconferenza e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso, anche tramite il frazionamento dei voti spettanti a ciascun Socio Effettivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto che non può essere, in ogni caso, superiore a un'ora. In tale arco temporale potranno votare anche i rappresentanti dei Soci Effettivi intervenuti successivamente all'apertura della votazione.
28. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente dell'Assemblea degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli, ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione dei voti riconducibili al singolo votante.
29. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.
30. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità di voti il Presidente dell'Assemblea può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per un massimo di due volte; successivamente deve necessariamente disporre la votazione a scrutinio palese.
31. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina a cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
32. Un numero di Soci Effettivi che rappresenti almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti validamente esercitabili presenti in Assemblea possono richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
33. In caso di delibere su cariche elettive, il Presidente dell'Assemblea provvede alla comunicazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero delle preferenze conseguite.

34. Per ciascuna Assemblea, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti, (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione, e (iv) le deliberazioni adottate con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
35. Il verbale viene trasmesso a tutti i Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica tramite posta elettronica entro 60 (sessanta) giorni dall'adunanza assembleare.
36. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni assembleari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente della Categoria Merceologica, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
37. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali dell'Assemblea è ammessa, anche in caso di mancata partecipazione alla Assemblea per la quale si chiede la consultazione del verbale: (i) per i Soci in regola con gli obblighi associativi e in possesso della qualifica di Socio aderente alla specifica Categoria Merceologica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale, e (ii) per il Presidente di Confindustria Bergamo in carica alla data dell'Assemblea della specifica Categoria Merceologica per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
38. Il rilascio di eventuali estratti dei verbali delle Assemblee della specifica Categoria Merceologica avviene a cura del Direttore Generale.
39. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rimanda, per quanto applicabili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo con riferimento all'Assemblea dell'Associazione.

## **Art. 6 | Il Consiglio di Categoria**

1. Qualora l'Assemblea abbia provveduto all'elezione del Consiglio di Categoria, questo ha quali competenze esclusive:
  - (i) la collaborazione con il Presidente della Categoria Merceologica nello svolgimento delle sue funzioni;
  - (ii) negli anni dispari e nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria, l'elezione fra i suoi componenti dei Vice-Presidenti, tramite votazione unica, su proposta esclusiva del Presidente in merito al numero - comunque massimo di quattro - e ai connessi nominativi, con mandato biennale;
  - (iii) negli anni dispari e nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria, l'elezione fra i suoi componenti dei rappresentanti nel Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, su proposta in via esclusiva del Presidente, con mandato biennale e nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 10;
  - (iv) l'attivazione di eventuali commissioni per lo studio di problemi della specifica Categoria Merceologica e per la gestione di iniziative e progetti coerenti con gli scopi e i compiti delle Categorie Merceologiche oltre che con le strategie dell'Associazione, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, comma secondo;
  - (v) la promozione di iniziative e attività di collaborazione con gli Organi Associativi e le altre Articolazioni Interne dell'Associazione, nonché con le associazioni di categoria, le organizzazioni, gli enti e i soggetti di riferimento del Sistema Confindustria, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, comma secondo;

- (vi) la deliberazione su ogni altro argomento sottoposto dagli altri Organi della Categoria Merceologica o dagli altri Organi Associativi;
- (vii) l'esercizio degli altri compiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
2. I componenti del Consiglio di Categoria possono sempre essere rieletti allo stesso titolo.
  3. Per poter ricoprire la carica di componente del Consiglio di Categoria, i rappresentanti dei Soci Effettivi devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
  4. Tutti i componenti del Consiglio di Categoria devono (i) essere rappresentanti di Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica in regola con gli obblighi associativi (ii) rispettare i requisiti disposti dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire cariche associative, in particolare con riferimento a quanto eventualmente previsto per la specifica carica.
  5. In caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Categoria, per qualsiasi ragione determinata, si provvede con il subentro dei non eletti, dal primo all'ultimo, o, in mancanza, tramite cooptazione da parte dell'organo competente. In caso di subentro dei non eletti, dal primo all'ultimo, a parità di voti assume la carica il non eletto con maggiore anzianità di età.
  6. È facoltà del Presidente invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio di Categoria, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, (i) i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica; (ii) soggetti non aderenti alla Categoria Merceologica o comunque terzi che abbiano competenze specifiche utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; e (iii) dipendenti di Confindustria Bergamo.
  7. Il Consiglio di Categoria si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.
  8. Il Consiglio di Categoria è convocato dal Presidente della Categoria Merceologica (i) in via autonoma, o (ii) su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti dello stesso Consiglio di Categoria. Il Presidente della Categoria Merceologica provvede alla convocazione della Categoria Merceologica entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della relativa richiesta.
  9. In caso di inerzia del Presidente della Categoria Merceologica, il Consiglio di Categoria viene convocato direttamente da uno dei Vice-Presidenti.
  10. Il Consiglio di Categoria viene convocato mediante posta elettronica da inviarsi a tutti i suoi componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) della riunione, salvo il caso in cui venga convocato in sola videoconferenza. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere comunicata almeno 2 (due) giorni prima della data dell'adunanza del Consiglio di Categoria. La convocazione in via d'urgenza del Consiglio di Categoria non è ammessa per argomenti relativi ad adempimenti elettorali.

11. Con le medesime formalità utilizzate per la convocazione del Consiglio di Categoria, il Presidente della Categoria Merceologica può integrare l'ordine del giorno, dando comunicazione ai componenti del Consiglio di Categoria almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione di argomenti relativi ad adempimenti elettorali.
12. In apertura di riunione, il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica può proporre di modificare l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, da approvarsi con delibera dello stesso Consiglio di Categoria.
13. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai componenti il Consiglio di Categoria anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
14. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Categoria può tenersi anche o solo in videoconferenza. Tale modalità è consentita a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica e dal Segretario; (ii) ciascun partecipante sia in grado in tempo reale di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione, e (ii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.
15. Il Consiglio di Categoria è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, con esclusione di materie relative ad adempimenti elettorali, ove per la valida costituzione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
16. La partecipazione al Consiglio di Categoria da parte dei suoi componenti non è delegabile.
17. Il Consiglio di Categoria è presieduto dal Presidente della Categoria Merceologica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
18. In apertura di ogni riunione, il Presidente del Consiglio di Categoria provvede a: (i) identificare il Segretario; (ii) accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza consiliare.
19. Ciascun componente del Consiglio di Categoria ha diritto all'esercizio di un voto.
20. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Categoria sono prese a maggioranza dei presenti.
21. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
22. Il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica stabilisce per ciascuna riunione le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per le espressioni di voto.
23. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto anche per coloro che eventualmente partecipino tramite collegamento in videoconferenza; e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso. Il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto. In tale arco temporale potranno votare anche i componenti del Consiglio di Categoria intervenuti successivamente all'apertura della votazione.

24. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità dei voti al votante.
25. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica.
26. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente deve disporre la votazione a scrutinio palese.
27. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina di cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
28. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, dello Statuto o del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo, un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Categoria può richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
29. In caso di votazioni inerenti delibere elettive, il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica provvede alla proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite da ciascuno.
30. Per ogni riunione del Consiglio di Categoria, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti; (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione, e (iv) le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica e dal Segretario. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Categoria tramite posta elettronica entro la data della successiva riunione del Consiglio di Categoria.
31. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni consiliari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente della Categoria Merceologica, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
32. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali è ammessa per tutti i componenti del Consiglio di Categoria in carica alla data della riunione per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
33. Il rilascio di eventuali estratti del verbale di riferimento avviene a cura del Direttore Generale.
34. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rimanda, per quanto applicabili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Bergamo e del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo con riferimento al Consiglio Generale dell'Associazione.

## **Art. 7 | Il Presidente**

1. Ciascuna Categoria Merceologica è presieduta da un Presidente quale espressione unitaria dei Soci Effettivi aderenti.

2. Sono competenze esclusive del Presidente:
  - (i) l'esecuzione e l'implementazione degli indirizzi dell'Assemblea della Categoria Merceologica e del Consiglio di Categoria, se eletto;
  - (ii) la rappresentanza istituzionale della specifica Categoria Merceologica nei rapporti con gli Organi Associativi, le altre Articolazioni Interne e i terzi nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3, comma secondo;
  - (iii) in caso di mancata elezione da parte dell'Assemblea del Consiglio di Categoria, la nomina in ogni anno dispari, con mandato biennale, dei rappresentanti della Categoria Merceologica nel Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, fra i rappresentanti dei Soci Effettivi aderenti, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 10 e nelle tempistiche utili a tal fine;
  - (iv) la proposta, in via esclusiva, al Consiglio di Categoria, se eletto, del numero - massimo di quattro - e dei nominativi dei Vice-Presidenti, individuati tra i suoi componenti;
  - (v) la proposta, in via esclusiva, all'Assemblea del numero - massimo di due - e dei nominativi dei Vice-Presidenti qualora non sia stato eletto il Consiglio di Categoria;
  - (vi) la convocazione dell'Assemblea della Categoria Merceologica e del Consiglio di Categoria, se eletto;
  - (vii) la deliberazione su ogni altro argomento sottoposto dagli altri Organi della Categoria Merceologica o dagli altri Organi Associativi;
  - (viii) l'esercizio degli altri compiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
3. Il Presidente della Categoria Merceologica è eletto dall'Assemblea ordinaria che si svolge negli anni dispari, con mandato quadriennale e con possibilità di un'unica rielezione non consecutiva al mandato ricoperto. Il Presidente della Categoria Merceologica resta comunque in carica sino alla delibera assembleare di nomina del suo successore. La carica di Presidente della Categoria è incompatibile con qualsivoglia altra carica associativa.
4. Per poter ricoprire la carica di Presidente il rappresentante del Socio Effettivo deve ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente deve (i) essere rappresentante di un Socio Effettivo aderente alla specifica Categoria Merceologica in regola con gli obblighi associativi (ii) rispettare i requisiti disposti dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire cariche associative, in particolare con riferimento a quanto eventualmente previsto per la specifica carica.
6. In caso il Presidente si trovi nella temporanea impossibilità di ricoprire l'incarico ovvero cessi anticipatamente dal mandato, per qualsiasi ragione, il Vice-Presidente più anziano di età svolge temporaneamente le sue funzioni.
7. In caso il Presidente si trovi nell'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, lo stesso si intenderà cessato di diritto dalla carica su delibera del Consiglio di Categoria ovvero dei Vice-Presidenti in caso di mancata elezione del Consiglio di Categoria, sentito il Collegio Speciale dei Probiviri.

8. Il Presidente dell'Associazione deve provvedere, nei 60 (sessanta) giorni successivi dalla cessazione dalla carica del Presidente della Categoria Merceologica, per qualsiasi motivo intervenuta, ad avviare l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
9. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e se ha ricoperto tale carica per più della metà del mandato originario si considera come se avesse ricoperto l'incarico per l'intero mandato.

## **Art. 8 | I Vice-Presidenti**

1. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente della Categoria Merceologica nello svolgimento della sua attività e possono essere da questo delegati a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte o in parte delle sue funzioni, salvo quelle dove la presenza non è delegabile, come disposto dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
2. I Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, con mandato biennale, tramite votazione unica, su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero - comunque massimo di due - e ai connessi nominativi, qualora non sia stato eletto il Consiglio di Categoria. Qualora sia stato eletto il Consiglio di Categoria, i Vice-Presidenti sono invece eletti fra i suoi componenti, tramite votazione unica su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero - comunque massimo di quattro - e dei connessi nominativi, con mandato biennale.
3. I Vice-Presidenti possono sempre essere rieletti allo stesso titolo.
4. Per poter ricoprire la carica di Vice-Presidente, il rappresentante del Socio Effettivo deve ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
5. I Vice-Presidenti devono (i) essere rappresentanti di Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica in regola con gli obblighi associativi (ii) rispettare i requisiti disposti dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire cariche associative, in particolare con riferimento a quanto eventualmente previsto per la specifica carica.

## **Art. 9 | Elezioni delle cariche associative**

1. Al fine dell'elezione del Presidente della Categoria Merceologica, il Presidente di Confindustria Bergamo invia, entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Assemblea ordinaria di nomina, una comunicazione, tramite posta elettronica, a tutti i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica (i) indicando la data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria di nomina e (ii) sollecitando l'emersione, entro il sessantesimo giorno antecedente alla data di suo svolgimento, di autocandidature alla carica presidenziale.
2. Le autocandidature devono essere presentate dai Soci Effettivi all'attenzione del Presidente della Categoria Merceologica, tramite posta elettronica indirizzata al Direttore Generale, congiuntamente a un proprio programma presidenziale quadriennale e alla proposta d'elezione da parte dell'Assemblea (i) di un Consiglio di Categoria, specificando il numero dei suoi componenti, ovvero (ii) di Vice-Presidenti, in quale numero, fermo il massimo di due, e i loro nominativi.

3. Il Presidente della Categoria Merceologica richiede al Collegio Speciale dei Probiviri di verificare e rilasciare un parere in relazione alla sussistenza, con riferimento a ogni autocandidatura ricevuta, dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire la carica di Presidente della Categoria Merceologica.
4. In caso di Assemblea di elezione del Presidente, quello in carica invia una comunicazione, tramite posta elettronica, a tutti i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica per informare (i) delle autocandidature alla carica presidenziale ricevute che abbiano passato il vaglio del Collegio Speciale dei Probiviri, (ii) dei rispettivi programmi presidenziali; (iii) della proposta di ciascun autocandidato in merito all'elezione (a) di un Consiglio di Categoria, del numero dei suoi componenti e della possibilità di presentare autocandidature alla carica di componente dello stesso, entro il quarantesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea elettiva ovvero (b) di Vice-Presidenti, del loro numero e dei loro nominativi.
5. In caso di Assemblea ordinaria che preveda esclusivamente l'elezione del Consiglio di Categoria ovvero di Vice-Presidenti, il Presidente in carica invia entro un termine utile una comunicazione, tramite posta elettronica, a tutti i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica per informare della proposta di elezione (a) di un Consiglio di Categoria, del numero dei suoi componenti e della possibilità di presentare autocandidature alla carica di componente dello stesso, entro il quarantesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea elettiva ovvero (b) di Vice-Presidenti, del loro numero e dei loro nominativi.
6. Ciascun Socio Effettivo può candidare solo un proprio rappresentante e per un'unica carica associativa all'interno della Categoria Merceologica di appartenenza.
7. In occasione dell'Assemblea ordinaria la stessa provvede, se previsto, all'elezione del Presidente della Categoria Merceologica e alternativamente (a) con due diverse votazioni, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Categoria e alla loro elezione nominativa, oppure (b) con votazione unica, all'elezione dei Vice-Presidenti su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero e ai connessi nominativi.
8. Le votazioni assembleari in merito all'elezione (i) del Presidente della Categoria Merceologica e alternativamente (ii) del numero dei componenti del Consiglio di Categoria o dei Vice-Presidenti, del loro numero e dei nominativi corrispondenti avvengono a maggioranza dei presenti all'adunanza aventi diritto di voto.
9. La votazione assembleare inerente (i) l'elezione nominativa dei componenti del Consiglio di Categoria ovvero (ii) la definizione del numero e l'identificazione nominativa dei Vice-Presidenti avviene con voto a scrutinio segreto.
10. Il numero di preferenze esprimibili da ciascun Socio Effettivo avente diritto di voto in Assemblea non può eccedere i 2/3 (due terzi) dei seggi da assegnare. Vengono eletti gli autocandidati alla carica di componente del Consiglio di Categoria nel numero deliberato dall'Assemblea ordinaria stessa e che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, procedendo con criterio decrescente.

## **Art. 10 | I Rappresentanti delle Categorie Merceologiche in Consiglio Generale**

1. Precedentemente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle Categorie Merceologiche nel Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, il Presidente dell'Associazione trasmette ai Presidenti delle Categorie Merceologiche il numero dei rappresentanti in Consiglio Generale a ciascuna spettante.
2. La determinazione del numero di rappresentanti in Consiglio Generale per ciascuna Categoria Merceologica avviene in ragione dell'apporto contributivo complessivamente assicurato da ciascuna Categoria Merceologica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il criterio di ripartizione è quello della proporzionalità degressiva; il metodo di calcolo è quello della base con sostegno, con un limite massimo di rappresentanti stabilito in 10 (dieci).

## **Art. 11 | Norme di Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di Confindustria Bergamo, al Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo al Codice Etico e dei Valori Associativi.

## Norme transitorie

1. I componenti del Consiglio di Categoria in carica e nominati rispettivamente
  - a. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Alimentari del 3 ottobre 2022
  - b. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Cartai, Cartotecnici, Grafici ed Editoriali del 4 ottobre 2022
  - c. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Chimici del 14 ottobre 2022
  - d. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Legno del 11 ottobre 2022
  - e. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Materie Plastiche e Gomma del 18 ottobre 2022
  - f. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Meccatronici del 21 ottobre 2022
  - g. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Servizi Innovativi e Tecnologici del 7 ottobre 2022
  - h. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tecnologie e Materiali per l'Edilizia del 5 ottobre 2022
  - i. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tessili e Moda del 17 ottobre 2022ricopriranno tale carica associativa sino all'Assemblea ordinaria della specifica Categoria Merceologica dell'anno 2025, che provvederà all'elezione dei nuovi componenti dei rispettivi Consigli di Categoria ovvero all'elezione dei Vice-Presidenti in conformità alle previsioni regolamentari aggiornate.
2. I Presidenti della Categoria Merceologica in carica e nominati rispettivamente
  - a. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Alimentari del 3 ottobre 2022
  - b. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Cartai, Cartotecnici, Grafici ed Editoriali del 4 ottobre 2022
  - c. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Chimici del 14 ottobre 2022
  - d. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Legno del 11 ottobre 2022
  - e. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Materie Plastiche e Gomma del 18 ottobre 2022
  - f. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Meccatronici del 21 ottobre 2022
  - g. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Servizi Innovativi e Tecnologici del 3 ottobre 2024
  - h. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tecnologie e Materiali per l'Edilizia del 5 ottobre 2022
  - i. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tessili e Moda del 17 ottobre 2022ricopriranno tale carica associativa sino all'Assemblea ordinaria della specifica Categoria Merceologica dell'anno 2027, che provvederà all'elezione del nuovo Presidente di ciascuna Categoria Merceologica.
3. I componenti degli Organi delle Categorie Merceologiche alla data di approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle Categorie Merceologiche restano in carica sino al termine del connesso mandato, anche in caso di eventuale mancanza dei requisiti disposti per ricoprire la specifica carica associativa così come previsti dall'aggiornamento regolamentare.